1472

Oggetto: I: Controversia Montervino Nicola c/ AMAT
Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Data: 20/11/2019 09.42
A: <amat@amat.ta.it>

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019118/2019 del 20/11/2019 11:05:46

Da: roberto barberio [mailto:robertobarberio43@gmail.com]
Inviato: martedì 19 novembre 2019 19:21
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: tursi
Oggetto: Re: Controversia Montervino Nicola c/ AMAT

Gentile dottoressa,
allo stato, tenuto conto degli ultimi provvedimenti in materia, non ravviserei elementi di sicura convenienza per l'azienda nell'accettare la proposta del sig. Montervino.
Difatti, nonostante le pronunce della Suprema Corte, il quadro giurisprudenziale risulta tuttora in evoluzione, al punto da registrare un contrasto in seno alla stessa Corte di Appello di Taranto che, in data 29.05.19, ha emesso, in cause identiche, due provvedimenti contrastanti (l'appello di Nicoli è stato accolto e quello di Montervino è stato rigettato).
Da ultimo, la medesima Corte, in data 13.11.19 ha rigettato anche l'appello proposto dal sig. Zonile (la sentenza integrale non è stata ancora depositata).
Resto a disposizione per ogni occorrenza del caso ed invio i più cordiali saluti.
Roberto Barberio

Il giorno mar 19 nov 2019 alle ore 16:29 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

> Gentile Avvocato,
> le scrivo con riferimento alla proposta formulata dall'Avvocato Zilio in nome e per conto del suo assistito, Montervino Nicola.
> Le chiede al riguardo di esprimere le sue valutazioni in merito, per le successive determinazioni aziendali.
> La chiamo domani mattina in studio.
> Cordiali saluti
>
> MF Menenti

1672

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto,

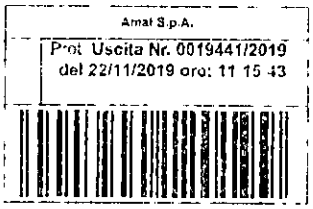

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
Taranto

OGGETTO: Controversia Montervino Nicola c/o AMAT S.p.A. (sentenza n. 247/2019 emessa dalla Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Lecce): mancata adesione proposta conciliativa.

Con riferimento alla controversia in oggetto, nel fare seguito alla proposta transattiva formulata dal legale di controparte, Avvocato Zilio (ossia liquidazione a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 32 della Legge n. 183/2010, di n. 6 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto, con rinuncia dello stesso a proporre ricorso per Cassazione e, comunque, ad ottenere la riassunzione), ed alle sue osservazione formulate in merito con successiva mail del 19 novembre scorso, si comunica che l'AMAT non intende accettare la proposta conciliativa formulata dall'Avvocato Zilio.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:22/11/2019 11:51 AM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia Montervino/AMAT
Priorità:normale
daticert.xml(779)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 22/11/2019 alle ore 11:51:00 (+0100) il messaggio "Controversia Montervino/AMAT" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 0D3D484E-D793-178D-9D1E-863963CCB1DB@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:22/11/2019 11:51 AM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia Montervino/AMAT
Priorità:normale
postacert.eml(395163)
daticert.xml(1065)
smime.p7s(6054)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 22/11/2019 alle ore 11:51:05 (+0100) il messaggio "Controversia Montervino/AMAT" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: 0D3D484E-D793-178D-9D1E-863963CCB1DB@telecompost.it ---------- Delivery receipt The message "Controversia Montervino/AMAT" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 22/11/2019 at 11:51:05 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: 0D3D484E-D793-178D-9D1E-863963CCB1DB@telecompost.it

Oggetto: I: Controversia Montervino Nicola c/ AMAT
Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Data: 20/11/2019 09.42
A: <amat@amat.ta.it>

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019118/2019 del 20/11/2019 11:05:46

Da: roberto barberio [mailto:robertobarberio43@gmail.com]
Inviato: martedì 19 novembre 2019 19:21
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: tursi
Oggetto: Re: Controversia Montervino Nicola c/ AMAT

Gentile dottoressa,
allo stato, tenuto conto degli ultimi provvedimenti in materia, non ravviserei elementi di sicura convenienza per l'azienda nell'accettare la proposta del sig. Montervino.
Difatti, nonostante le pronunce della Suprema Corte, il quadro giurisprudenziale risulta tuttora in evoluzione, al punto da registrare un contrasto in seno alla stessa Corte di Appello di Taranto che, in data 29.05.19, ha emesso, in cause identiche, due provvedimenti contrastanti (l'appello di Nicoli è stato accolto e quello di Montervino è stato rigettato).
Da ultimo, la medesima Corte, in data 13.11.19 ha rigettato anche l'appello proposto dal sig. Zonile (la sentenza integrale non è stata ancora depositata).
Resto a disposizione per ogni occorrenza del caso ed invio i più cordiali saluti.
Roberto Barberio

Il giorno mar 19 nov 2019 alle ore 16:29 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

> Gentile Avvocato,
> le scrivo con riferimento alla proposta formulata dall'Avvocato Zilio in nome e per conto del suo assistito, Montervino Nicola.
> Le chiede al riguardo di esprimere le sue valutazioni in merito, per le successive determinazioni aziendali.
> La chiamo domani mattina in studio.
> Cordiali saluti
>
> MF Menenti

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Montervino c/ AMAT - sentenza n. 247/2019 dell Corte di Appello di Taranto - proposta transattiva
Mittente: "Per conto di: avv.everardozilio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 12/11/2019 20.49
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/11/2019 alle ore 20:49:55 (+0100) il messaggio
"Montervino c/ AMAT - sentenza n. 247/2019 dell Corte di Appello di Taranto - proposta transattiva" è stato inviato da "avv.everardozilio@pec.it"
indirizzato a:
robertobarberio@legalmail.it demartinis.donato@oravta.legalmail.it
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20191112204955.07577.850.1.66@pec.aruba.it

—postacert.eml———————————————————————————

Oggetto: Montervino c/ AMAT - sentenza n. 247/2019 dell Corte di Appello di Taranto - proposta transattiva
Mittente: "Avv. Everardo Zilio" <avv.everardozilio@pec.it>
Data: 12/11/2019 20.49
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>

Con riferimento alla sentenza in oggetto, ho ricevuto incarico dal sig. Montervino Nicola (c.f. MNTNCL80C05L049S) di predisporre il ricorso per cassazione, essendo il provvedimento della corte territoriale chiaramente viziato in relazione all'applicazione della legge n. 183/2010, art. 32.
Come a Voi noto, le altre cause aventi fattispecie del tutto analoghe sono state riformate in appello (con sentenze passate in giudicato) con liquidazione del risarcimento del danno e, in un caso, anche con condanna parziale alle spese di lite.
Per le ragioni innanzi esposte Vi propongo di transigere la controversia con la liquidazione del solo risarcimento del danno (ex art. 32 L. 183/2010), da liquidarsi nel medesimo importo delle cause già definite (€. 8.950,44 lorda – pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e rinuncia da parte del ricorrente a proporre ricorso per cassazione e, comunque, ad ottenere la riassunzione.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, devo comunque informarVi che trascorso inutilmente il termine di 20 giorni dal ricevimento della presente, dovrò ritenere respinta la proposta transattiva e, conformemente al mandato ricevuto, notificherò il ricorso per cassazione.
Cordialmente
Avv. Everardo J. Zilio

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Sito web: www.studiolegalezilio.com
E-mail: avv.everardozilio@oravta.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018669/2019 del 13/11/2019 09:32:19

Patrocinante in Cassazione
Via Minniti, 64 – Taranto (74121)
Tel. e fax n. 0997329959
Cell. 3389037322
PEC: avv.everardozilio@pec.it

Non stampare questa e-mail - Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Please don't print this e-mail - Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

Allegati:

daticert.xml	1,0 kB
postacert.eml	13,4 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018669/2019 del 13/11/2019 09:32:19

1672

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Montervino c/ AMAT - sentenza n. 247/2019 dell Corte di Appello di Taranto - proposta transattiva
Mittente: "Per conto di: avv.everardozilio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 12/11/2019 20.49
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/11/2019 alle ore 20:49:55 (+0100) il messaggio
"Montervino c/ AMAT - sentenza n. 247/2019 dell Corte di Appello di Taranto - proposta transattiva" è stato inviato da "avv.everardozilio@pec.it"
indirizzato a:
robertobarberio@legalmail.it demartinis.donato@oravta.legalmail.it
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20191112204955.07577.850.1.66@pec.aruba.it

—postacert.eml—

Oggetto: Montervino c/ AMAT - sentenza n. 247/2019 dell Corte di Appello di Taranto - proposta transattiva
Mittente: "Avv. Everardo Zilio" <avv.everardozilio@pec.it>
Data: 12/11/2019 20.49
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>

Con riferimento alla sentenza in oggetto, ho ricevuto incarico dal sig. Montervino Nicola (c.f. MNTNCL80C05L049S) di predisporre il ricorso per cassazione, essendo il provvedimento della corte territoriale chiaramente viziato in relazione all'applicazione della legge n. 183/2010, art. 32.
Come a Voi noto, le altre cause aventi fattispecie del tutto analoghe sono state riformate in appello (con sentenze passate in giudicato) con liquidazione del risarcimento del danno e, in un caso, anche con condanna parziale alle spese di lite.
Per le ragioni innanzi esposte Vi propongo di transigere la controversia con la liquidazione del solo risarcimento del danno (ex art. 32 L. 183/2010), da liquidarsi nel medesimo importo delle cause già definite (€. 8.950,44 lorda – pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e rinuncia da parte del ricorrente a proporre ricorso per cassazione e, comunque, ad ottenere la riassunzione.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, devo comunque informarVi che trascorso inutilmente il termine di 20 giorni dal ricevimento della presente, dovrò ritenere respinta la proposta transattiva e, conformemente al mandato ricevuto, notificherò il ricorso per cassazione.
Cordialmente
Avv. Everardo J. Zilio

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Sito web: www.studiolegalezilio.com
E-mail: avv.everardozilio@oravta.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018669/2019 del 13/11/2019 09:32:19

Patrocinante in Cassazione
Via Minniti, 64 – Taranto (74121)
Tel. e fax n. 0997329959
Cell. 3389037322
PEC: avv.everardozilio@pec.it

Non stampare questa e-mail - Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Please don't print this e-mail - Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

Allegati:

daticert.xml	1,0 kB
postacert.eml	13,4 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018669/2019 del 13/11/2019 09:32:19

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010927/2019 del 02/07/2019 09:42:25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:

1) Dott. Virginia MAISANO - Presidente

2) Dott. Ettore SCISCI - Consigliere

3) Avv. Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al N. 259 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013, discussa e decisa all'udienza di discussione del 29.5.2019

TRA

MONTERVINO NICOLA (c.f.: MNTNCL80C05L049S), **elettivamente domiciliato in Taranto alla Via T. Minniti n. 64, presso lo studio degli avv.ti Everardo J. Zilio e Donato De Martinis, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso in appello**

- APPELLANTE -

E

A.M.A.T. S.P.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (c.f./p.i.: 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto al Corso Italia n. 254, presso lo studio degli avv.ti Roberto Barberio, Luca Barberio e Marco Barberio, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

ANNO 2019

N. 247/2019 SENT.

259/2013

N. _____ R.G.

N. 241/2019 CRON.

OGGETTO:

contratto a termine

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92a248a6285d04d4d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010927/2019 del 02/07/2019 09:42:25

- APPELLATA -

All'udienza del 29.5.2019 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza (n. 645/2013) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Montervino Nicola nei confronti di A.M.A.T. s.p.a., volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto sui 2 contratti stipulati il 13.6.2003 (a decorrere dal 16.6.2003 sino al 15.9.2003) e l'8.1.2004 (a decorrere dal 9.1.2004 sino al 2.7.2004) con conversione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro oltre alla corresponsione di un'indennità risarcitoria, a titolo di risarcimento danni. Compensava tra le parti delle spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello Montervino Nicola lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva l'AMAT spa eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

La causa era discussa e decisa all'udienza odierna, come da separato dispositivo del quale era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che l'appellata ha formulato, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., che prevede il filtro basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento.

L'eccezione è infondata e va disattesa.

L'appellante ha, invero, indicato le ragioni, per le quali, non condividendo la decisione ed il percorso adottati dal primo giudice, ha chiesto la riforma della impugnata sentenza, riproponendo le domande ed eccezioni non accolte in primo grado ed esplicitando in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata.

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e248a628504d4d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010927/2019 del 02/07/2019 09:42:25

Passando al merito, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per aver ritenuto l'Amat s.p.a. un'azienda partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e per aver applicato la disciplina di cui al d.l. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in tema di divieto di assunzione a tempo indeterminato da parte della P.A.

Sostiene, invece, l'appellante che tale legge, non retroattiva, non possa applicarsi alla fattispecie che ci occupa, riferita a contratti stipulati molto tempo prima della sua promulgazione.

Aggiunge l'appellante che, in ogni caso, l'Amat, avendo una natura giuridica propria di azienda speciale, al più classificabile quale ente pubblico economico, con bilancio, gestione economico finanziaria e servizio di tesoreria autonomi e distinti dal Comune di Taranto, non può considerarsi una pubblica amministrazione con conseguente inapplicabilità anche della disciplina introdotta dal d.l. n. 702/1978.

Si duole, inoltre, l'appellante dell'errore del Tribunale per il mancato riconoscimento dell'indennità risarcitoria.

Le censure dell'appellante sono infondate.

Il primo Giudice, con motivazione che la Corte condivide, ha correttamente interpretato ed applicato le fonti legislative destinate a disciplinare i passaggi in cui era articolata l'istruttoria, in linea con la consolidata giurisprudenza, ivi richiamata, in tema di divieto di assunzione a tempo indeterminato attraverso la conversione di contratti di lavoro a termine.

Ed infatti l'Amat, quale azienda partecipata e controllata dal Comune di Taranto, con capitale interamente pubblico, affidataria del servizio pubblico di trasporto urbano, è tenuta, in virtù dell'art. 1 della legge 1990 n. 241, al rispetto dei principi tipici dell'azione amministrativa, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, con conseguente

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010927/2019 del 02/07/2019 09:42:25

reclutamento del personale in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 97 e con l'accesso concorsuale, applicabile in ogni schema organizzativo in cui si conforma la P.A.

Soccorre al riguardo anche la sentenza n. 29 dell'1.2.2006 della Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente con obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato.

E' pacifico, dunque, che nella specie debba trovare applicazione il reclutamento tipico del pubblico impiego, disciplinato dall'art. 35 d.lg.vo 165/01 e con l'ineludibile divieto di assunzione a tempo indeterminato attraverso la conversione di contratti di lavoro a termine, previsto dal successivo art. 36 d.lg.vo 165/01.

Pertinente è pure il riferimento del primo Giudice, a supporto delle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, all'art. 18 d.l. 112/08 che pure disciplina il reclutamento del personale nelle aziende che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, espressamente subordinandolo proprio all'osservanza dei principi posti dal richiamato art. 35 d.lg.vo 165/01.

Esclusa, così, la sanzione della conversione in rapporto a tempo indeterminato, il solo rimedio che il sistema appresta a tutela del lavoratore è quello risarcitorio, posto dal citato art. 36 comma 5 del citato d.lg.vo 165/01, nell'ipotesi di violazione di norme imperative.

Tuttavia, nella specie, a giudizio della Corte, non ricorre l'abuso ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, avuto riguardo ai periodi di vigenza dei contratti, inferiore al triennio e nel rispetto dei limiti temporali di ciascun contratto, giustificato da esigenze straordinarie e temporanee ("necessità di far

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a628560d4d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010927/2019 del 02/07/2019 09:42:25

fronte alle assenze del personale viaggiante a causa della programmazione delle ferie estive", per il primo contratto, e "nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato" per il secondo contratto) e, pertanto, all'appellante non compete la chiesta indennità risarcitoria, a norma dell'art. 32 comma 5 L. 183/10, non avendo subito l'illegittima precarizzazione del suo rapporto di impiego.

L'appello va, dunque, respinto.

Spese compensate in ragione della complessità e problematicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;

2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Taranto, 29.5.2019

Il Giudice Ausiliario Estensore
Avv. Maria Filippa Leone

Il Presidente
dott. Virginia Maisano

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
01 LUG. 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Vincenzo FASANO

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a0285d0444405ba

Oggetto: Re: AMAT / MONTERVINO Nicola - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 01/07/2019 20.54
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>, "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Allego la sentenza integrale.
Cari saluti
Marco

Il giorno mer 29 mag 2019 alle ore 19:11 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

> Si allega il dispositivo con cui la Corte di Appello:
>
> "*1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;*
> *2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio*".
>
> Con i migliori saluti
> Marco Barberio

Allegati:

Amat-montervino sent. 247-2019.pdf	1,3 MB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010927/2019 del 02/07/2019 09:42:25

Oggetto: AMAT / MONTERVINO Nicola - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 29/05/2019 19.11
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>, "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Si allega il dispositivo con cui la Corte di Appello:

"*1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;*
2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio".

Con i migliori saluti
Marco Barberio

Allegati:

amat-montervino disp. 29.05.19.pdf 191 kB

1472

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0008812/2019 del 30/05/2019 10:47:45

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0008812/2019 del 30/05/2019 10:47:45

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

N. 247/19 Sentenza
N. 259/2013 Reg.Gen.
N. 187/19 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Nella causa

TRA

Montervino Nicola

E

A.M.A.T. s.p.a.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1) Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza;

2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Taranto, 29.5.2019

Il Presidente

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: 11397 /UAG 1472

Taranto, 29 GIU. 2017

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia,254
74121 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. si conferisce, in continuità ai precedenti incarichi sull'argomento, di procedere al recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli ex dipendenti sottoelencati risultati soccombenti in giudizio, da lei patrocinati nell'interesse dell'Azienda, e condannati al pagamento delle spese legali.
Decorsi 15 giorni dall'esperimento di un tentativo stragiudiziale di bonario componimento, nel caso lo stesso risulti vano, dovrà essere attivata la procedura esecutiva per ciascun soggetto.
Per ciascuna posizione si allega la documentazione in originale.
La invito a produrre un preventivo di spesa per l'attività che andrà ad effettuare.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, cui l'Azienda è tenuta, così come definitamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, la S.V.è invitata a produrre:
1) curriculum Vitae (in formato europeo);
2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
3) copia della polizza assicurativa professionale.
Ove la documentazione di cui ai punti 1 e 3 fosse stata già trasmessa, si prega di non tenere conto della presente.
A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

30/6/17

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
Corso Italia n.254 - 74100 Taranto
tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

Allegati: documentazione come in dettaglio (elenco1), mandati e modulo di autocertificazione.

Elenco ex dipendenti

NOME	IMPORTO DOVUTO	GIUDIZIO	INCARICO PRECEDENTE	DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE
BARBARO GIUSEPPE	€ 3.236,44	RG 14124/1996	22/04/2013, prot. AMAT n. 6607	Nota prot. 5281/up del 19/03/2009 (C)e 13764 del 16/07/2009 (O)e relative RR (O)
BASILE ORONZO	€ 729,39	RG 3140/2006	09/05/2013, prot. AMAT n. 7575	Nota prot. 10347/up del 31/05/2010 (C) e relativa RR (O)
LAGUERCIA ALFREDO	€ 1.605,03	RG 2835/2013		Nota prot. 5.940/up del 31/03/2015 (O) e 92.72 del 18/05/2009(O) e relative RR (O)
LEONE CARMELO	€ 1.934,71	RG 3135/2006	03/06/2013, prot. AMAT n. 9106	Nota prot. 11803/up del 22/06/2011 (C) e relativa RR (O)
MONTERVINO NICOLA	€ 1.599,15	RG 3138/2006	02/05/2013, prot. AMAT n. 7156	Nota prot. 10346/up del 31/05/2010 (C) e relativa RR (O)
TUCCI DOMENICO	€ 1.084,34	RG 12303/2010		Nota prot. 18880/up del 09/10/2015 (O) e relativa RR (O)
VIZZIELLI FRANCESCO	€ 2.626,41	RG 4501/2013		Nota prot. 5.942/up del 31/03/2015 e 92.75 del 18/05/2009 e relative RR (O)
VOZZA ANTONIO	€ 846,19	RG 4530/2007 E 6598/2007		Nota prot. 13574/up del 01/08/2012 (C) e 15504 del 06/09/2012 (C) e relative RR (O)

Prot. N. 2964 472
19 FEB. 2013
Del
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
DE ESERCIZIO MOVIMENTO
SAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
DA ACQUISTI / CONTRATTI
DC CONTABILITA' / BILANCIO
DI INFORMATICA
DP PERSONALE / RETRIBUZIONI
DT TECNICO
DPT PRODOTTI TRAFFICO
DRG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

2013

Sent. n. 645
R.G. n. 10124/11
Cron. n. 3665/13

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

In persona del Giudice Dott. Sebastiano L. Gentile, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta in R.G. con il numero sopra indicato

TRA

MONTERVINO NICOLA (nato a Taranto il 5.3.1980), rappresentato e difeso dall'Avv. Donato De Martinis;

RICORRENTE

E

S.p.a. AMAT, con sede in Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Barberio;

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.12.2011, il lavoratore indicato in epigrafe, esponeva di avere svolto più rapporti di lavoro temporaneo alle dipendenze della s.p.a. AMAT, Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, il primo dei quali, con le mansioni di operatore d'esercizio, in attuazione del contratto stipulato in data 14.6.2003.

Il ricorrente deduceva la contrarietà, sia di tale negozio a termine sia dei successivi, alle disposizioni imperative del d.lgs. 368/81 e, pertanto, domandava: 1) dichiarasi la nullità dei contratti, singolarmente e nella loro sequenza; 2) accertarsi per conversione l'esistenza *ab initio* di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 3) ordinarsi all'AMAT la riammissione nel posto di lavoro; 4) il risarcimento dei danni parametrato almeno a sei mensilità; 5) la condanna dell'AMAT al versamento dei contributi assicurativi.

La società convenuta resisteva.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza la causa era discussa e veniva definita mediante la pubblicazione del dispositivo, con fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sono ostative le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dall'AMAT: rinuncia tacita, decadenza e prescrizione.

Sulla questione di decadenza, in particolare, giudiziale, norma di riferimento è l'art. 32, 1° e 3°

co., l. 183/10 (c.d. collegato lavoro), che, in riforma dell'art. 6 l. 604/66 e con vigenza dal 24.11.2010: (I) ha imposto per i licenziamenti sia l'impugnativa stragiudiziale entro 60 giorni sia l'avvio della controversia entro il successivo termine perentorio di 270 giorni; (II) ha esteso la medesima disciplina all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 d.lgs. 368/01 e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza programmata del negozio e del rapporto.

La disciplina ha poi subito un ulteriore aggiustamento per effetto della l. 26.3.2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29.12.2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), la quale, entrata in vigore il 27.2.2011, ha introdotto nell'art. 32 l. 183/10 il comma 1 *bis*, secondo cui *in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.*

Non vi possono essere dubbi sul significato di tale disposizione nel senso di prevedere una proroga dell'efficacia del nuovo assetto normativo delle decadenze, ma la norma è poco chiara e, quindi, ha alimentato diverse interpretazioni.

Secondo una lettura la proroga riguarderebbe soltanto i licenziamenti.

Un'altra tesi assume, invece, che la proroga abbia portata generale e sia quindi applicabile non solo ai licenziamenti ma anche alle altre ipotesi previste dall'art. 32, tra cui i contratti a termine, ivi compresi quelli cessati e non impugnati entro il 23 gennaio 2011, e cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l. 183/10.

L'interpretazione condivisibile è quest'ultima, perchè: a) l'*incipit in sede di prima applicazione* evoca e individua proprio le tipologie di impugnativa prima non connotate da termini decadenziali, mentre l'onere di impugnazione per i licenziamenti già esisteva da tempo (consistendo l'unica innovazione rispetto al passato nell'estensione, *ex* art. 32, 2° co., l. 183/10, della disciplina dell'impugnazione anche ai licenziamenti invalidi, prima esclusi); b) sarebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre una transitoria disparità di trattamento in situazioni ritenute analoghe e del tutto assimilate nella disciplina a regime; c) l'interpretazione letterale condurrebbe a un risultato contrario alla Costituzione, di tal che l'estensione di efficacia della proroga alle altre ipotesi previste dall'art. 32 l. 183/10 si porrebbe quale unica interpretazione costituzionalmente orientata.

La conseguenza è il differimento di operatività al 1° gennaio 2012 (con il primo termine di 60 giorni in scadenza il 1° marzo 2012) di tutto l'impianto decadenziale introdotto dall'art. 32 l. 183/10.

In concreto, ciò significa che l'impugnativa della parte ricorrente in questa controversia deve considerarsi tempestiva.

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative –

una chiara e certa comune volontà dei contraenti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo (Cass. 4.8.2011, n. 16932).

Invero, bisogna partire dalla premessa che l'ablazione dei diritti soggettivi per effetto soltanto del decorso del tempo è prevista dall'ordinamento, al fine di soddisfare l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici e di circoscrivere la litigabilità almeno dal punto di vista cronologico, ma nei termini ampi della prescrizione estintiva.

Pertanto – in disparte la natura imprescrittibile dell'azione di nullità negoziale, esercitata in questa controversia – rispetto alla mera inerzia dell'avente diritto, serve un *quid pluris*, per configurare il medesimo effetto cancellatorio a seguito del decorso di un tempo inferiore di quello fissato dalla legge per la prescrizione.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità precisa congruamente che l'onere di provare le circostanze a tal fine significative grava sul datore di lavoro, il quale eccepisca la risoluzione per mutuo consenso del contratto.

Con il corollario che, nelle situazioni non decifrabili con sicurezza, deve privilegiarsi la posizione del soggetto che intende far valere il diritto, piuttosto che la tesi di chi neghi la perdurante attualità dello stesso.

Alla stregua di tale canone interpretativo, la conclusione sul punto è che l'AMAT non ha indicato e comunque non ha provato fatti idonei a riscontrare la tesi della irreversibile rinuncia al diritto azionato in questa controversia.

Risulta fondata e assorbente, invece, l'eccezione della resistente che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'AMAT, partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni.

Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui, ... *le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

A proposito di questa disposizione, autorevole dottrina ha rilevato che "le nuove regole siano state imposte come reazione a pratiche non trasparenti, non pubbliche, non imparziali ... sia nelle assunzioni che nei conferimenti degli incarichi; insomma, per opporsi ad abusi che presumibilmente avevano creato anche esuberi di personale".

Successivamente è stato introdotto il comma 2 *bis* dell'art. 18 cit., che ha ulteriormente precisato la portata dei vincoli in parola: *le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica*

amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La tesi prevalente esclude la natura speciale di tali disposizioni, sostenendo che l'espressa estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica non innova l'ordinamento rispetto a un precedente vuoto normativo in materia di società pubbliche, ma si limita a ribadire la giusta modalità attuativa del principio costituzionale dell'art. 97 Cost. del buon andamento e dell'accesso concorsuale ai pubblici uffici, già applicabile a ogni schema organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione.

"In altri termini, il legislatore è intervenuto a ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione".

Che questa sia la lettura da preferire, deriva anche dall'esistenza, prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. 112/08 nella sua prima stesura, di pronunce di legittimità ugualmente orientate, basate su norme pure preesistenti e riferite alle aziende di comuni, province e consorzi.

Cass. 2.5.2003, n. 6699, riguardante l'ATAF di Foggia: L'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, d.l. n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte di detti enti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126, cod. civ., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3, Cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datori di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale; inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'art. 23, legge n. 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse nè la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, nè l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma terzo, Cost., ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di

introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

E' sovrapponibile Cass. 18.6.2010, n. 14773, riguardante il Consorzio Comunale Bacino di Napoli, resa nella vigenza del d.l. 112/08 ma con riferimento a una vicenda anch'essa *ex* art. 5, 15° e 17° co., d.l. 702/78, convertito in l. 3/79.

Si deve negare, quindi, la possibilità del vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati in questa controversia, nella prospettiva, che è l'obiettivo dell'iniziativa processuale attorea, della stabilizzazione nel posto di lavoro alle dipendenze dell'AMAT, allo stesso modo che questo esito della lite viene escluso dalla giurisprudenza dominante nei casi di occupazioni temporanee presso gli enti pubblici.

Lo sbocco risarcitorio, pure sollecitato da parte ricorrente, costituisce un effetto ulteriore della dichiarazione della nullità nonchè della conversione del contratto, che non è consentita, per cui rimane precluso di riflesso.

Questo Tribunale del lavoro di Taranto si è già pronunciato in tal senso, rilevando che "l'unica specifica misura, prevista dalla normativa vigente al fine di sanzionare un utilizzo eventualmente abusivo di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, è costituita dalla previsione di cui all'art. 36, co. 2, ultima parte, d. lgs. 30.3.2001, n. 165, secondo cui "*ferma restando ogni responsabilità e sanzione*" (evidentemente a carico del funzionario responsabile), "*il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave*" (sentenza resa il 6.10.2006 nei confronti dell'AMIU s.p.a.; Giudice Magazzino).

Ma nella specie non è controverso che i rapporti di lavoro temporanei siano stati regolarmente retribuiti dall'AMAT, tanto che questa pretesa non è stata azionata in ricorso.

Le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo alla non pretestuosità delle doglianze formulate dal ricorrente, ove non neutralizzate dalla menzionata disciplina protettiva dell'assetto organizzativo delle aziende controllate dagli enti territoriali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Montervino Nicola, con ricorso depositato il 28.12.2011, nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE
(Dott. Sebastiano L. Gentile)

Sebastiano L. Gentile

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO - 8 FEB. 2013

1472

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 50316 UP

Taranto, li 31 MAG. 2010

Al Sig.
MONTERVINO Nicola
Via Ugo Foscolo n. 62
74100 TARANTO

e p.c. Area Contabilità
S E D E

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia "Assunzione con diritto di precedenza": recupero spese legali.

Con l'allegato dispositivo di sentenza, emesso in data 11/05/2010, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dott.ssa Palma, ha rigettato il ricorso da Lei promosso relativamente alla controversia in oggetto, con condanna a ns. favore delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00, di cui € 670,00 per onorari difensivi.

Pertanto, in esecuzione del precitato dispositivo Lei dovrà versare a nostro favore, in un'unica soluzione, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, l'importo complessivo di **€ 1.599,15**, come da prospetto allegato.

L'importo in questione potrà essere versato presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Viale Magna Grecia, sul nostro c.c. n° 87/68 ABI 1030 e CAB 15801, adducendo quale causale "Spese legali controversia assunzione con diritto di precedenza".

Si avverte che, in mancanza, si procederà al recupero delle somme per le vie legali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATTECHECCHIA)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero 13 8 3 9 5 2 4 1 3 8 1

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

MONTERVINO NICOLA
VIA UGO FOSCOLO N. 62
74100 TARANTO TA

10346

5-6-2010

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

TARANTO RECAPITO NORD POSTE ITALIANE 5.6.10.19 74100

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	**Mittente:** Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 12 maggio 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / MONTERVINO Nicola
numero di pagine (inclusa la presente): 6	Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma) RG 3138/2006 Sentenza dell'11.05.2010

Si allega copia della sentenza con cui all'udienza dell'11 maggio 2010 è stata decisa la controversia in oggetto.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite (liquidate nella misura di € 1.000,00).

Con i migliori saluti

Prot. N 9038
Del 12 MAG. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STC	STAFF [illegible]	☐
		☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di dame immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della *dott. ssa Elvira PALMA*, all'esito della discussione orale tenutasi all'**udienza dell'11.5.2010**, nella causa per controversia di *lavoro*, avente ad oggetto: *"diritto di precedenza nelle assunzioni"*, iscritta al n. 3138 r.g. 2006 tra

MONTERVINO Nicola, (avv. ti Mauro Ruffo e Mario Ruina)

-Ricorrente-

Contro

A.M.A.T. –Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto- S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (avv. Roberto Barberio)

-Resistente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

dando lettura del disposito e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

Con ricorso depositato il 3.3.2006, l'istante in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto-sez. lavoro l'Amat S.p.A. e premesso di aver lavorato in favore della medesima, con mansioni di operatore di esercizio, in virtù di successivi contratti a termine dal giugno al settembre del 2003 e dal gennaio al luglio del 2004, con proroga sino al 30.6.2005 e di essere entrata in vigore, prima della cessazione del rapporto di lavoro, una nuova normativa che prevedeva in favore dei lavoratori assunti con contratto a termine un diritto di prelazione nelle future assunzioni, disattesa tuttavia dalla convenuta, ha chiesto condannarsi la società datrice di lavoro all'assunzione con la qualifica indicata e al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, nonché al

risarcimento del danno non patrimoniale subito, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anticipanti.

L'Amat S.p.a., costituitasi, ha contestato la fondatezza della domanda proposta, richiamando provvedimento cautelare di rigetto dell'istanza proposta emesso da questo giudice in data 18.1.2006 e confermato in sede di reclamo.

Come già statuito da questo tribunale (e da questo giudice in sede cautelare) in fattispecie identica alla presente, la normativa invocata da parte ricorrente a sostegno del preteso **diritto di precedenza nelle assunzioni** e con la medesima qualifica presso l'A.M.A.T. -azienda alle cui dipendenze ha prestato attività lavorativa in virtù di due distinti contratti a termine cessati alla data di presentazione del presente ricorso e motivati il primo dalla necessità di sostituire personale in ferie ed il secondo dalla necessità di garantire la regolarità del servizio pubblico di trasporto nelle more dell'espletamento di una indetta procedura concorsuale (cui ha preso parte peraltro anche l'odierno ricorrente) per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato- è inapplicabile al caso di specie per le ragioni di seguito esposte.

Il d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame (essendo stati, entrambi i contratti a termine, stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto), prevede espressamente all'art. 11 l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni, dell'articolo 8-*bis* della legge 25 marzo 1983 n. 79, dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nonché di tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

Precisa, al successivo comma 2, che in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'art. 10 di detto decreto prevede poi –testualmente- che "*E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, **esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56***".

Precisa di seguito le modalità di esercizio di tale diritto di precedenza statuendo che "*In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso*".

Ebbene, il chiaro tenore normativo delle disposizioni in esame non consente interpretazioni diverse da quella fatta palese dalle norme stesse (*in claris non fit interpretatio*), essendo previsto un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore di una sola categoria di lavoratori: coloro cioè che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a termine nelle sole ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28.02.1987 n. 56 (come sostituito dall'art. 9-*bis*, d.l. 20 maggio 1993, n. 148).

Tali sono quei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato (articolo 8-*bis*, d.l. 29 gennaio

1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, n. 79), nonchè coloro che nel settore commercio e turismo siano chiamati (sempre con contratto a termine), in determinati e limitati periodi dell'anno, per il verificarsi di una intensificazione dell'attività lavorativa a cui non sia possibile sopperire con il normale organico (d.l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 3 febbraio 1978, n. 18 e della legge 26 novembre 1979, n. 598; disposizioni richiamate espressamente dal secondo comma del citato art.8-*bis*, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, n. 79).

E' evidente che in nessuna di tali ipotesi può essere ricondotta la fattispecie in esame, con la conseguenza che alcun diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato che l'Amat si sia determinata ad effettuare, può legittimamente vantare il ricorrente.

E' altresì evidente come il rinvio operato dalle legge (art. 10, commi 9 e 10, d. lgs. cit.) alla disciplina contrattuale collettiva di settore nel regolamentare le modalità di esercizio del diritto di precedenza non può che operare nelle sole ipotesi ivi espressamente riconosciute, caratterizzate dalla stagionalità delle prestazioni lavorative richieste (non è consentito, in altri termini, al c.c.n.l. prevedere nuove e diverse fattispecie di legittimo esercizio del diritto di prelazione nelle assunzioni; priva di significato –altrimenti- risulterebbe l'espressa limitazione legislativa).

Va, infine, sottolineato come l'art. 7, punto A), del c.c.n.l. 19.11.2004, lungi dall'istituire nuove e diverse ipotesi di riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto di precedenza nelle assunzioni (così come sostenuto dal ricorrente), pone semplicemente a carico dell'azienda –ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato- un obbligo di informativa in favore dei lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso

o scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.

Per le ragioni tutte innanzi esposte, la domanda non può trovare accoglimento.

Le spese di lite, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

p.q.m.

rigetta la domanda;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amat S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.000,00, di cui euro 670,00 per onorari difensivi.

Taranto, 11.5.2010

Il Tribunale -Giudice del Lavoro-

(dott. ssa *Elvira PALMA*)

IL CANCELLIERE C1
(Grazia MAURO)

V° Depositato in Cancelleria
Taranto, il 11 MAG. 2010
IL CANCELLIERE C1
(Grazia MAURO)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: lucabarberio@libero.it
Inviato: giovedì 20 maggio 2010 11.53
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Prospetti spese Pacciana - Basile - Montervino

Cordiali saluti

Luca Barberio

Prot. N 9711
Del 21 MAG. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ul.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ul.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

PROSPETTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA CON ACCESSORI

Controversia: **AMAT spa c./ MONTERVINO N.**
Tribunale di Taranto (dott.ssa L. Rotolo)
RG 3138/06 – sentenza 11.05.10

valore: indeterminato

	diritti e onorari
COMPETENZE LIQUIDATE	1.000,00
competenze successive	
DISAMINA	19,00
ESAME SENTENZA	39,00
RICHIESTA N. 2 COPIE	24,00
RITIRO DETTE	19,00
RITIRO FASCICOLO	19,00
ESAME FORMULA ESECUTIVA	19,00
Totale	**1.139,00**

RIEPILOGO

DIRITTI E ONORARI		1.139,00
MAGGIORAZIONE EX ART.14 t.f. (12,5 %)		142,37
CAP 4%		51,25
IVA 20%		266,52
Totale	**€**	**1.599,15**

RI

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 7156 UP

Taranto, li 02 MAG. 2013

Egr. Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia, 254
74121 - TARANTO

fax: 099/7362875

OGGETTO: Controversia "Assunzione con diritto di precedenza" Montervino Nicola c/A.M.A.T. S.p.A.: recupero spese processuali.

Con riferimento alla controversia in oggetto, Le si chiede di procedere al recupero delle spese processuali liquidate a nostro favore dal Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma), con dispositivo di sentenza emesso in data 11/05/2010.

All'uopo si invia in allegato la nota del 31/05/2010, prot. az. n. 10346, con cui è stato chiesto al Sig. Montervino il versamento della somma in un'unica soluzione per un importo complessivo di **€ 1.599,15.**

Ad oggi non è stato effettuato nessun versamento a nostro favore.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

P.2. 6/5/13

M72

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	**Mittente:** *Avv. Roberto Barberio*
All'attenzione di:	Data: 20 gennaio 2006
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / PACCIANA, SORANNO, BASILE, LEONE, MARANO', NICOLI', MONTERVINO
numero di pagine (inclusa la presente): 5	

Messaggio:

Allego fotocopia dell'ordinanza 18.01.06 mediante cui il giudice ha rigettato l'iniziativa proposta dai ricorrenti in oggetto ed ha compensato le spese.

Con i miei migliori saluti

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 1075
Del 23 GEN. 2006
P -Presidente
VP -Vice Presidente
D -Direttore Generale
DA -Direttore Amministrativo
DT -Direttore Tecnico
UC -Contabilità/Bilancio
UA - Contratti Appalti
UI -Informatica
UE -Esercizio Movimento
UP -Personale
UAG -Aff.Gen./P.R./Sinistri
US -Segreteria
UT -Tecnico
UF-PT -Uff.Prod.Traffico
UF-RG -Uff. Ragioneria

1820/2005 r.g. "S"

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Il giudice

letti gli atti e la documentazione prodotta;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 10.01.2006;

osserva quanto segue:

Il ricorso è infondato per difetto del requisito del *fumus boni iuris* -inteso quale probabile fondatezza del diritto che si intende far valere in via ordinaria- che legittima, unitamente al *periculum in mora*, il ricorso alla tutela cautelare urgente.

La normativa invocata da parte ricorrente a sostegno del preteso **diritto di precedenza nelle assunzioni** e con la medesima qualifica presso l'A.M.A.T. - azienda alle cui dipendenze ha prestato attività lavorativa in virtù di due distinti contratti a termine cessati alla data di presentazione del presente ricorso e motivati il primo dalla necessità di sostituire personale in ferie ed il secondo dalla necessità di garantire la regolarità del servizio pubblico di trasporto nelle more dell'espletamento di una indetta procedura concorsuale (cui ha preso parte peraltro anche l'odierno ricorrente) per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato- è inapplicabile al caso di specie per le ragioni di seguito esposte.

Il d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame (essendo stati, entrambi i contratti a termine, stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto), prevede espressamente all'art. 11 l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni, dell'articolo 8-*bis* della legge 25 marzo 1983 n. 79, dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nonché di tutte le disposizioni di legge che sono

comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

Precisa, al successivo comma 2, che in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'art. 10 di detto decreto prevede poi –testualmente- che "*E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56*".

Precisa di seguito le modalità di esercizio di tale diritto di precedenza, statuendo che "*In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso*".

Ebbene, il chiaro tenore normativo delle disposizioni in esame non consente interpretazioni diverse da quella fatta palese dalle norme stesse (*in claris non fit interpretatio*), essendo previsto un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore di una sola categoria di lavoratori: coloro cioè che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a termine nelle sole ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28.02.1987 n. 56 (come sostituito dall'art. 9-*bis*, d.l. 20 maggio 1993, n. 148).

Tali sono quei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato (articolo 8-*bis*, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, n. 79), nonchè coloro che nel settore commercio e turismo siano chiamati (sempre con

contratto a termine), in determinati e limitati periodi dell'anno, per il verificarsi di una intensificazione dell'attività lavorativa a cui non sia possibile sopperire con il normale organico (d.l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 3 febbraio 1978, n. 18 e della legge 26 novembre 1979, n. 598; disposizioni richiamate espressamente dal secondo comma del citato art.8-*bis*, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, n. 79).

E' evidente che in nessuna di tali ipotesi può essere ricondotta la fattispecie in esame, con la conseguenza che alcun diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato che l'AMAT si sia determinata ad effettuare, può legittimamente vantare il ricorrente.

E' altresì evidente come il rinvio operato dalle legge (art. 10, commi 9 e 10, d. lgs. cit.) alla disciplina contrattuale collettiva di settore nel regolamentare le modalità di esercizio del diritto di precedenza non può che operare nelle sole ipotesi ivi espressamente riconosciute, caratterizzate dalla stagionalità delle prestazioni lavorative richieste (non è consentito, in altri termini, al c.c.n.l. prevedere nuove e diverse fattispecie di legittimo esercizio del diritto di prelazione nelle assunzioni; priva di significato –altrimenti- risulterebbe l'espressa limitazione legislativa).

Va, infine, sottolineato come l'art. 7, punto A), del c.c.n.l. 19.11.2004, lungi dall'istituire nuove e diverse ipotesi di riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto di precedenza nelle assunzioni (così come sostenuto dal ricorrente), pone semplicemente a carico dell'azienda –ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato- un obbligo di informativa in favore dei lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.

Per le ragioni tutte innanzi esposte, la domanda non può trovare accoglimento.

L'insussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, richiesto *ex lege* per accordare la tutela cautelare, esime questo giudice dall'esame dell'ulteriore requisito, costituito dal *periculum in mora*.

Attesa la particolarità della questione trattata e in assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate.

p.q.m.

rigetta il ricorso. Spese compensate.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Taranto, 18 gennaio 2006

Il Tribunale –Giudice del Lavoro

(Dott.ssa *Elvira Palma*)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Taranto

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT

Taranto, li 30 DIC. 2005

Prot. n°: 24294 /UAG

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.p.A. nei ricorsi ex art.700 promossi dai dipendenti Leone Carmelo, Nicolì Daniele, Soranno Francesco, Maranò Fabio, Basile Oronzo, Pacchiana Giuseppe, Montervino Nicola rappresentati e difesi dall'avv.to Mario Ruffo.

I ricorsi sono stati notificati il 05/12/2005; l'udienza di comparizione è prevista per il 10/01/2006.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

documentazione allegata ad ogni ricorso
- contratti e termini intercorsi + atti di proroga
- domanda di partecipazione al concorso
- bando di concorso

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Studio Associato Barberio
e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

00179 ROMA
Via C. Baronio n.54/A – tel./fax 06.7850537

74100 TARANTO
C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

20 ottobre 2005

AMAT s.p.a. Prot. in arrivo n. 20235 Del 21 OTT. 2005
P -PRESIDENTE
Vp -VICE PRESIDENTE
D -DIRETTORE
DA -DIRIG. AMMINISTR.
DT -DIRIGENTE TECNICO
UC -CONTABILITA'/BILANCIO
UA -CONTRATTI APPALTI
UI -INFORMATICA
UE -ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP -PERSONALE
UAG -AFF.GEN./P.R./SINISTRI
US -SEGRETERIA
UT -TECNICA
UF-PT- UFF. PROD./TRAFFICO
UF-RG- UFF. RAGIONERIA

AMAT spa
Via Cesare Battisti n.657
74100 TARANTO

fax 099.7794247

PACCIANA Giuseppe, BASILE Oronzo, LEONE Carmelo, NICOLI' Daniele, SORANNO Francesco, MARANO' Fabio, MONTERVINO Nicola, LOCHI Gregorio

Preteso diritto di precedenza all'assunzione
Vs. nota 13.10.2005 – prot. n. 20277/P

Ho letto con attenzione la nota 8.10.05 della dott.ssa Menenti ed ogni altro documento rimessomi con la stessa.

Mi viene richiesto di verificare la fondatezza della richiesta di assunzione con precedenza formulata dai sigg.ri Pacciana, Basile, Leone, Nicoli, Soranno, Maranò, Montervino e Lochi che, a suo tempo, erano stati assunti dall'Amat con la qualifica di "operatore d'esercizio" in virtù di contratti di lavoro a termine.

Ritengo di condividere appieno gli spunti problematici che traspaiono dalla argomentata nota della dott.ssa Menenti.

Come è noto i contratti di assunzione a termine furono esplicitamente rapportati alla *carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "operatore di esercizio"*. Pertanto, ***nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato***, i contratti di cui sopra risposero all'esigenza di *garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico.*

Di tanto fu dato atto al momento perfezionativo dell'accordo contrattuale il cui testo contempla una condizione risolutiva (punto sub b - "*se alla data del ... il contratto non si sarà già risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzione, esso, in mancanza di espressa proroga, dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o ulteriore comunicazione*").

Occorre pertanto esaminare se alla luce del testo contrattuale e/o della normativa applicabile risulti configurabile il preteso diritto di "precedenza".

La condizione risolutiva prevista in contratto non si concilia, nemmeno logicamente, con l'intendimento di concedere qualsivoglia precedenza a beneficio degli assunti a tempo determinato.

Al di fuori del contratto individuale, poi, anche in base alle stesse indicazioni degli interessati, assumono rilievo il CCNL 27.11.2000 ed il D.Lgs. 368/2001, cui fa espresso rinvio il contratto.

Del diritto di precedenza vi è traccia nell'art.10 nn.9-10 del D.Lgs. 368/2001 secondo cui "è *affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223.*

In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso".

Come è dato vedere, la norma riportata non contiene una disciplina del diritto di precedenza, ma si limita ad operare un rinvio al CCNL circa l'eventuale previsione, in seno ad esso, di un tale diritto con riferimento ai lavoratori assunti ex art. 23 comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (abrogato dall'art.11 D.Lgs.368/01), ovvero con riferimento ad ipotesi normative estranee al caso di specie.

L'Amat ha stipulato i contratti a termine in base all'art. 7 lett. A, punto 2 del CCNL cit. secondo cui ...*le parti concordano che contratti a termine possono essere attivati, ai sensi dell'art. 23 della L.28.02.1987 n.56, nelle seguenti casistiche e con le seguenti modalità:*

1)...

2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di assunzione.

Alla luce di quanto sopra, il diritto di precedenza rivendicato non trova adeguati e decisivi riscontri nelle fonti contrattuali, né in quelle di legge.

Ulteriore considerazione merita la circostanza che tutti i soggetti che oggi rivendicano il diritto di precedenza hanno partecipato alle selezioni non riuscendo a collocarsi in graduatoria in posizioni appetibili ai fini della certezza dell'assunzione.

Tanto rileva poiché la pretesa dell'assunzione con precedenza non risulta conciliabile con la partecipazione degli interessati alla selezione pubblica secondo le accettate regole della sua indizione e del suo espletamento.

In ogni caso, ritengo prevalenti gli effetti negativi connessi ad una linea che si proponga di assecondare le richieste in oggetto. Tanto perché l'ipotesi della precedenza comporterebbe un totale sovvertimento delle regole universalmente divulgate ai fini della selezione pubblica, con la conseguenziale violazione del diritto rivendicabile dai concorrenti in base al risultato conseguito all'esito della stessa.

Con i migliori saluti

avv. Roberto Barberio

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

Taranto, lì 9 settembre 2005

9/01/04 al 30/06/05

Racc. a.r.

Spett. le A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, n. 657
74100 Taranto

Formulo la presente nell'interesse del Sig. **Montervino Nicola** nato a Taranto il 05.03.1980, che sottoscrive in calce ad ogni effetto di legge.

Premesso che

a) il mio assistito è stato assunto dall'azienda indicata in epigrafe con plurimi rapporti di lavoro a termine *ex* art. 23 L. 56/87, con qualifica di operatore di esercizio, l'ultimo dei quali scaduto il 30/06/2005, avverso i quali peraltro si fa riserva di apposita impugnativa;

b) l'azienda intende procedere all'assunzione di personale con contratto di inserimento ed a tempo indeterminato, in esecuzione di una recente selezione pubblica;

c) il Sig. Montervino Nicola è *ex lege* e per espressa previsione del contratto collettivo nazionale applicabile, peraltro integrativo del D. Lgs. 368/2001, titolare di un diritto di precedenza nell'assunzione.

Per quanto sopra, si chiede di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del Sig. Montervino, riservando, in caso contrario, di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di tutelare la posizione soggetiva del mio assistito.

Distinti saluti

Avv. Mauro Ruffo

per conferma e ratifica
Nicola Montervino
Nicola Montervino

OK Selezione n° 288

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 18944
Del 22 SET 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFFEGEN/P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UF	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐
		☐

a 19

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 363301 MONTERVINO NICOLA

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
9/01/2004	9/01/2004	30/06/2005	1	6	

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. comples. maturato		**977,90**
TFR 31/12 a. p. da erogare 977,90		
Rivalutazione di 977,90 X 1,597458%		15,62
Imp.sostit.rival. 15,62 X 11% =	1,72	
TFR effettivo lordo anno in corso		687,19
Legge 297/82 Art.3 su impon. 9.719,00	48,62	
TOTALI	50,34	1.680,71
T O T A L E I M P O R T O T F R		**1.630,37**
Ammontare lordo T.F.R.	1.632,09	-
Riv.cor. 15,62 Tassata 0,00	15,62	-
Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00	0,00	+
Liberalita' 100%	0,00	+
Preavviso	0,00	+
Anticipi C.C.N.L.	0,00	+
Altre indennita'	0,00	+
Imponibile fiscale liquidazione	1.616,47	X
Aliquota media	23,00	% =
Imposta dovuta	371,79	-
Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00	175,56	-
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00	=
Imposta residua	196,23	
Importo Netto T.F.R.	1.435,86	-
IRPEF su rivalutazione	1,72	=
Importo Netto Totale	1.434,14	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.434,14 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005 Firma : _____

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 363301 MONTERVINO NICOLA

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
9/01/2004	9/01/2004	30/06/2005	1	6	

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complss. maturato		977,90
TFR 31/12 a. p. da erogare 977,90		
Rivalutazione di 977,90 X 1,597458%		15,62
Imp.sostit.rival. 15,62 X 11% =	1,72	
TFR effettivo lordo anno in corso		687,19
Legge 297/82 Art.3 su impon. 9.719,00	48,62	
TOTALI	50,34	1.680,71
T O T A L E I M P O R T O T F R		1.630,37
Ammontare lordo T.F.R.	1.632,09 -	
Riv.cor. 15,62 Tassata 0,00	15,62 -	
Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00	0,00 +	
Liberalita' 100%	0,00 +	
Preavviso	0,00 +	
Anticipi C.C.N.L.	0,00 +	
Altre indennita'	0,00 +	
Imponibile fiscale liquidazione	1.616,47 X	
Aliquota media	23,00 % =	
Imposta dovuta	371,79 -	
Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00	175,56 -	
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00 =	
Imposta residua	196,23	
Importo Netto T.F.R.	1.435,86 -	
IRPEF su rivalutazione	1,72 =	
Importo Netto Totale	1.434,14	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.434,14 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005 Firma : _____

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

ORIGINALE

COPIA

AMAT S.p.a. Prot. in arrivo n. 3764 Del 07 MAR. 2006
P Presidente
VP Vice Presidente
D Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UC Contabilità/Bilancio
UA Contratti Appalti
UI Informatica
UE Esercizio Movimento
UP Personale
UAG Aff.Gen./P.R./Sinistri
US Segreteria
UT Tecnico
UF-PT Uff.Prod.Traffico
UF-RG Uff. Ragioneria

TRIBUNALE DI TARANTO

In COMPOSIZIONE COLLEGIALE

SEZIONE LAVORO

RECLAMO *EX* ART. 669 *TER DECIES* C.P.C.

per Montervino Nicola (C.F.: MNTNCL80C05L049S), nato a Taranto il 05.03.1980 ed ivi residente alla Via Ugo Foscolo n. 62, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mauro Ruffo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

AVV.TO MAURO RUFFO
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle successive fasi di impugnazione ed esecuzione, conferendo Vi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, riscuotere, rinunziare, quietanzare, riassumere e spiegare domanda riconvenzionale, con promessa di *rato* e valido.
Vi autorizzo altresì a nominare in Vostra vece altro procuratore, con stessi poteri.
Dichiaro inoltre di, ai sensi dell'art.13 D.lgs n.196/2003 di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.
Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con regole strettamente connesse alla finalità dell'incarico.
Eleggo domicilio nello studio dell'avv. Mauro Ruffo sito in Taranto alla via Sorcinelli n. 15

È autentica
Avv. Mauro Ruffo

a v v e r s o

l'ordinanza n. 13916 emessa in data 23.01.2005 dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Elvira Palma, comunicata a cura della cancelleria in data 01.02.2006, con cui veniva disposto il rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c. inoltrato dal sig. Montervino Nicola c/ A.M.A.T. S.p.a. (N.R.G. 13916).

* * *

Con ricorso *ex* art. 700 c.p.c., notificato il 5 dicembre 2005, il sig. Montervino Nicola conveniva in giudizio, dinanzi all'On. le Tribunale Civile di Taranto – Sez. Lavoro, l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

in via cautelare,

- con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che la convenuta ha posto, o porrà in essere, in conseguenza della selezione pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004, ordinare l'assunzione del ricorrente, con diritto di precedenza, alle condizioni e con le modalità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi in forza della ridetta selezione pubblica;

n° 3442 Cronologico
Importo atto € 6,58
Taranto, - 8 MAR. 2006
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Depositato in Cancelleria
Taranto, li 10 FEB. 2006
Il Cancelliere - C1
(Dora SEMERARO)

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

fissato ex art.669 - octies c.p.c., il termine per l'inizio del giudizio di merito, in tale sede, l'Autorità Giudiziaria adita Voglia accogliere, altresì, le seguenti conclusioni:

1) previa declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 19/11/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,

2) accogliere, nel merito, il ricorso per le causali e conclusioni del ricorso cautelare ed, in particolare, disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale *in re ipsa* ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Nelle premesse in fatto del ricorso ex art. 700 c.p.c., il ricorrente assumeva di essere stato assunto a tempo determinato dall'A.M.A.T. S.p.A. con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea) e, una volta cessato il rapporto in data 30/6/2005, di aver esercitato, con lettera raccomandata del 9

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

settembre 2005, ai sensi dell'art. 7 del CCNL Autoferrotramviari, diritto di prelazione rispetto alle assunzioni che l'A.MA.T. S.p.A. stava nel frattempo effettuando.

Nessun riscontro, tuttavia, vi era stato al riguardo da parte dell'azienda convenuta.

Instauratosi il giudizio ex art. 700 c.p.c., si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. la quale, nell'impugnare e disconoscere ogni avverso dedotto, eccepito, concluso e prodotto, chiedeva il rigetto della domanda attrice perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

Effettuata la discussione, la causa veniva riservata per la decisione.

Il Giudice decideva la lite emettendo la sopra menzionata ordinanza che, in quanto ingiusta, viene impugnata per i seguenti

MOTIVI

Questa difesa non condivide l'interpretazione offerta dal Magistrato adito in ordine alla carenza di *fumus boni iuris* della pretesa avanzata dal ricorrente, odierno reclamante.

Invero, punto nodale della vicenda per cui è causa risulta essere l'effettiva sussistenza, le modalità nonché il contenuto stesso di un diritto di prelazione nelle assunzioni in favore di soggetti con i quali sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'azienda datrice di lavoro.

Orbene, se è noto che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 I° comma l'intera disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, è altrettanto vero che il CCNL Autoferrotramvieri del 19/11/2004, integrando le norme del D.Lgs. citato, prevede che " *Le*

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa".

Alla luce di quanto appena esposto, non è revocabile in dubbio che, nonostante l'art. 10 del D.Lgs. 368/2001 individui un diritto di precedenza nell'assunzione, presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato a carattere stagionale (cfr. 23 co. 2 L. 56/1987), i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotramvieri, operando una deroga *in melius* a tale disciplina, abbiano inteso introdurre <u>uno specifico diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo determinato del comparto di cui trattasi</u>.

Ne deriva, pertanto, che il richiamo al D.Lgs. 368/2001, operato dal ricorrente nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, lungi dal riferirsi al disposto limitativo di cui all'art. 10 della medesima legge, avrebbe dovuto essere più correttamente inteso nel senso di utilizzare il più lungo termine d'esercizio del

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

diritto di precedenza in tale legge previsto – 90 giorni – con conseguente nullità, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., del più breve termine di 15 giorni invece previsto dall'art. 7 del C.C.N.L applicabile al caso *de quo*.

Peraltro, il richiamo al D. Lgs. 368/2001 pare, anche sotto questo più limitato profilo, ultroneo, in considerazione del fatto che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass.Civ. n. 9647/2004; Cass.Civ. 3186/1998; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 9202/2003), termine congruo per l'esercizio di un diritto di tal fatta pare essere quello di 6 mesi (termine mutuato in via analogica dall'art. 2113 c.c in tema di rinunce e transazioni), con la conseguenza, pertanto, che il ricorrente **ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.**

In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza (*id est:* di prelazione) in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

***

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di procedere all'assunzione del ricorrente, con diritto di precedenza, alle condizioni e con le modalità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi in forza della ridetta selezione pubblica ovvero di porre in essere tutti gli atti ed i comportamenti idonei a garantire all'odierno reclamante il diritto di precedenza nell'assunzione in relazione alle procedure selettive espletate e/o espletande, secondo le disposizioni dianzi richiamate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si offrono in produzione ordinanza e fascicolo di parte del giudizio *ex* art. 700 c.p.c.

Taranto, 8 febbraio 2006

Avv. Mauro Ruffo

Il Tribunale di Taranto - Sez. Lavoro

In composizione collegiale

letto il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del....., assegnando all'istante termine fino a.....prima di detta udienza per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all' altra parte.

Taranto,

Il Cancelliere

Il Presidente del Tribunale

TRIBUNALE DI TARANTO

Il Presidente della Sezione Lavoro;

Letto il ricorso che precede;

visti i documenti allegati;

visto l'art. 738 c.p.c.

O R D I N A

la comparizione delle parti innanzi alla collegio della ____ Sezione Lavoro riunito in Camera di Consiglio per l'udienza del 30/3/06;

Nomina relatore il dr Lipuma

D I S P O N E

che a cura del ricorrente copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte entro il 15/03/06.

Taranto, lì 22 FEB. 2006

IL CANCELLIERE - C1
(Dora SEMERARO)

Il Presidente della Sezione Lavoro

Dr Vito Vozza

CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO – UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad Istanza della parte costituita in atti, ed ove occorra dell'avv. Mauro Ruffo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio ho notificato il presente atto all'**A.M.A.T. S.p.a., in persona del suo legale rapprentante pro-tempore, corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657,** a mani

A mani Sig. [illegible]
impiegato [illegible] alla sede,
incaricato [illegible] zione atti.
Taranto 07 MAR 2006

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

cilla

CORIA

13916/05

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.700 C.P.C.

per Montervino Nicola (C.F.: MNTNCL80C05L049S), nato a Taranto il 05.03.1980 ed ivi residente alla Via Ugo Foscolo n. 62, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mauro Ruffo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657.

FATTO

a) Il Sig. Montervino Nicola ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a., con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea), in forza di distinti rapporti a termine - relativamente ai quali formula espressa riserva di impugnativa in un distinto giudizio ordinario per illegittima apposizione del termine - e per i seguenti periodi:

1) dal 16/6/2003 al 15/9/2003;

2) dal 9/01/2004 al 02/07/2004, successivamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 30/6/2005.

b) Il primo contratto di lavoro a termine concluso con l'A.M.A.T. S.p.A. è stato motivato dalla necessità,

" che in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con

AVV. TO MAURO RUFFO
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle successive fasi di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, riscuotere, rinunziare, quietanzare, riassumere e spiegare domanda riconvenzionale, con promessa di *rato* e valido.
Vi autorizzo altresì a nominare in Vostra vece altro procuratore, con stessi poteri.
Dichiaro inoltre di, ai sensi dell'art.13 D.lgs n.196/2003 di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.
Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con regole strettamente connesse alla finalità dell'incarico.
Eleggo domicilio nello studio dell'avv. Mauro Ruffo sito in Taranto alla via Sorcinelli n. 15

Nicola Montervino
È autentica
Avv. Mauro Ruffo

01010 Cronologico 2004
Importo atto € ---
Taranto, 28 NOV. 2005
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Depositata in cancelleria
IL 18 NOV. 2005
IL CANC.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06;16/07-31/07;-1/08-15/08; 16/08-31/08; 1/09-15/09;

che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D. Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

c) Il secondo rapporto di lavoro a termine, successivamente prorogato, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una non meglio precisata procedura selettiva - i cui contenuti e le cui modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti - finalizzata alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più precisamente, *"dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio".*

Alla scadenza del contratto a termine da ultimo menzionato, l'A.M.A.T. S.p.A., ritenendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

medesimo, lo prorogava sino al 30.06.2005, termine che determinava la cessazione del contratto. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett.A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonchè al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modiche ed integrazioni, nonchè al R.D. 148/1931.

d) Durante il periodo temporale di proroga del secondo contratto a termine, veniva introdotta la nuova disciplina del CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, che all'art. 7, integrando le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8 del R.D. 148/1931, prevede che " *Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa*".

e) Una volta cessato il rapporto di lavoro alla data del 30/6/2005, il ricorrente, con nota raccomandata a.r. del 9 settembre 2005, inoltrata all'A.M.A.T. il successivo 10 settembre, invocando la titolarità di un diritto di precedenza all'assunzione, rispetto agli altri partecipanti alla selezione indetta dalla medesima A.M.A.T. di cui *infra*, intimava all'azienda convenuta di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, pena il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

A tale intimazione, tuttavia, l'A.M.A.T. rimaneva inerte, non riscontrando nemmeno la richiesta del lavoratore.

DIRITTO DI PRECEDENZA ALL' ASSUNZIONE

Se è vero che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 I° comma [illegible] disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, tuttavia con l'art. 10 comma 9^ e 10^ veniva demandata ai contratti nazionali collettivi di lavoro, stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, la facoltà di conservare comunque il diritto di precedenza, esclusivamente a favore di quei lavoratori che avessero prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23 comma II° L. 28/2/1987 n. 56. Tale diritto di precedenza, sulla base del comma III° dell' articolo 10 del D. lgs. 368/2001, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Del pari per l'espressa previsione del comma II° dell'articolo 11 del decreto legislativo citato, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 23 della legge 56/1987, e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, manterranno vigore, e salvo diverse intese, fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Chiarito il quadro normativo che presiede la materia, si rileva che il primo contratto a tempo determinato stipulato dal lavoratore ricade sotto la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri del 27/11/2000, valido dal 2000 al 2003,

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax: 099.7324328

quindi stipulato in epoca anteriore al D. Lgs. 368/2001, nel quale le parti collettive si erano già avvalse della previsione dell'art. 23 della legge 56/1987, prevedendo, all'art. 7 lett. A , delle ulteriori ipotesi di apposizione del termine. Di tal guisa, ai fini del diritto di precedenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri del 27/11/2000, per effetto del regime transitorio delineato dall'art. 11 comma II° del decreto legislativo, conservava efficacia sino alla sua scadenza naturale, prevista per il novembre 2003.

Il secondo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente, decorreva invece dal 9/01/2004 al 2/7/2004 e per successiva proroga cessato al 30/6/2005: quindi mentre era in corso, è intervenuto il rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotranvieri (sottoscritto il 19.11.2004), ancora vigente, il quale prevede espressamente al suo art. 7 (*che disciplina, integrandole, le norme di cui al D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368,* espressamente richiamato dall'A.M.A.T. S.p.A. nel contratto a termine di cui si discorre) che *le aziende, ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione.*

Non è revocabile in dubbio che i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, avvalendosi della delega prevista dall'art. 10 comma 9° del decreto legislativo citato, hanno inteso attribuire inequivocabilmente un diritto di precedenza non solo ai lavoratori titolari di contratti a tempo determinato in corso (ed è il

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

caso del ricorrente), ma anche per quelli scaduti da non più di nove mesi.

Del pari, per effetto della norma del D. Lgs. 368/2001, il diritto di precedenza del lavoratore deve essere esercitato entro novanta giorni dalla cessazione del contratto: indi sul punto va disapplicata, in quanto inficiata da nullità parziale, per un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., quella parte della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19/11/2004, che prevede un termine minore di 15 giorni rispetto a quello legale, termine che quindi deve ritenersi sostituito da quello legale ex art. 1419 comma II° c.c. .

Di converso, il ricorrente ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

Di tal guisa sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine *ex* art. 23 L. 56/87 (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

***

Alla luce di quanto finora esposto sembra evidente, pertanto, che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni iuris* attesa l'evidente fondatezza delle ragioni poste a suo fondamento.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, si rileva che soltanto l'adozione di un provvedimento cautelare potrebbe evitare al ricorrente il nocumento, non solo di natura patrimoniale, che deriva dallo stato di disoccupazione forzosa cui il medesimo è stato costretto in ragione della mancata assunzione con diritto di precedenza, e che la misura invocata, ove accolta, è persino confacente anche agli interessi della stessa convenuta, che potrebbe essere costretta, in caso di accoglimento della domanda solo nel giudizio ordinario, e magari a distanza di notevoli anni, ad esborsi economici davvero consistenti !!!.

Tanto premesso

il Sig. Montervino Nicola, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che l'Ill. mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza ed il fumus boni juris, assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, Voglia emettere i provvedimenti necessari e sufficienti affinché cessi immediatamente l'illecita/illegittima condotta dell'A.M.A.T. S.p.A., anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nella presente vicenda, ed in particolare in via cautelare,

- con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che la convenuta ha posto, o porrà in essere, in conseguenza della selezione pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004, ordinare l'assunzione del ricorrente, con diritto di

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax [illegible]

precedenza, alle condizioni e con le modalità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi in forza della ridetta selezione pubblica;

fissato ex art. 669 Octies c.p.c., e [illegible] per l'inizio del giudizio di merito, in tale sede, l'Autorità Giudiziaria adita Voglia accogliere, altresì, le seguenti conclusioni:

1) [illegible] declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 29/[illegible]/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,

2) accogliere, nel merito, il ricorso per le causali e conclusioni del ricorso cautelare ed, in particolare, disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale *in re ipsa ex* art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099 7302205

IN VIA ISTRUTTORIA: Dispone esibizione delle parti. Si offrono in produzione i documenti elencati all'indice del fascicolo di parte.

Taranto, 15 novembre 2005

Avv. Mauro Ruffo

Il Giudice

letto il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 20/1/06, assegnando all'istante termine fino a 20 prima di detta udienza per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all'altra parte.

Taranto, 24/11/05

Il Cancelliere

Il Giudice

Dr.ssa Maria BALDASSARRE

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 22876
Del 05 DIC. 2005

P	-Presidente	☐
VP	-Vice Presidente	☐
D	-Direttore Generale	☐
DA	-Direttore Amministrativo	☐
DT	-Direttore Tecnico	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UA	- Contratti Appalti	☐
UI	-Infomatica	☐
UE	-Esercizio Movimento	☐
UP	-Personale	☐
UAG	-Aff.Gen./P.R./Sinistri	☒
US	-Segreteria	☐
UT	-Tecnico	☐
UF-PT	-Uff.Prod.Traffico	☐
UF	-Uff. Ragioneria	☐

Copia conforme all'originale

Taranto 28 NOV 2005

TRIBUNALE DI TARANTO

L'OPERATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia BALDI)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE STACCATA DI TARANTO - UFFICIO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario (Pos. Econ. B2) addetto all'Ufficio suddetto, ho notificato il presente atto a:

S/a A.M.A.T. S.p.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.PRO TEMPORE

residente in Taranto - Via C.BATTISTI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

A mani Sig. Stapella Lorenzo
impiegato addetto alla sede,
in busta chiusa e sigillata.
Taranto 05 DIC. 2005

CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Ferdinando SCIALPI)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 11576 UP

Taranto, li

30 GIU. 2005

PER RICEVUTA

SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 – T A R A N T O

OGGETTO: **Comunicazione**

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti Sigg.:

1- **BRESCIA Francesco**, nato a Taranto (TA) il 02/10/1970 e ivi residente in Via Lago di Garda n. 28, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BRS FNC 70R02 L049T;
2- **CALEGNA Pierpaolo**, nato a Taranto (TA) il 29/06/1976 e ivi residente in Via Lago di Nemi n. 104, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CLG PPL 76H29 L049E;
3- **CARRO Pasquale**, nato a Taranto (TA) il 13/10/1979 e residente a Lizzano in Via Rossini n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRR PQL 79R13 L049L;
4- **CAZZATO Alessandra**, nata a Taranto (TA) il 27/11/1981 e residente a Talsano in Via P. di Piemonte n. 49/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CZZ LSN 81S67 L049Z;
5- **D'APRILE Cosimo**, nato a Taranto (TA) il 13/03/1959 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 114, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DPR CSM 59C13 L049Y;
6- **DE VITTORIA Angelo**, nato a Taranto (TA) il 12/08/1971 e residente a Talsano in Via Togna n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DVT NGL 71M12 L049E;
7- **LIUZZI Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 05/09/1967 e residente a San Vito in Via Cocciche n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LZZ GNN 67P05 L049K;
8- **LOCHI Gregorio**, nato a Manduria (TA) il 11/10/1980 e ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 49, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LCH GGR 80R11 E882V;
9- **MARIANO Cataldo**, nato a Taranto il 11/10/1963 e ivi residente in Via Caravaggio n. 86, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN CLD 63R11 L049Y;
10- **PACCIANA Giuseppe**, nato a Taranto il 07/04/1977 e residente a San Vito in Via Dentice n. 4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PCC GPP 77D07 L049P;
11- **PERILLO Luigi**, nato a Taranto il 10/11/1976 e ivi residente in Via P. Morrone n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRL LGU 76S10 L049O;

12- **PERRONE Luigi**, nato a Taranto il 05/08/1961 e residente a Statte in Via G. De Cesare n. 1/b, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRR LGU 61M05 L049C;
13- **PORCELLINI Stanislao**, nato a Taranto il 12/08/1971 e ivi residente in Vico San Giorgio n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRC SNS 71M20 L049B;
14- **RUTA Umberto**, nato a Taranto il 03/01/1980 e residente a Leporano in Via delle Viole n. 19, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RTU MRT 80A03 L049Q;
15- **SAPIO Marcello**, nato a Grottaglie il 06/02/1969 e residente a Carosino in Via T. Occhinegro n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SPA MCL 69B06 E205N;
16- **SCIALPI Pietro**, nato a Taranto il 10/09/1974 e ivi residente in Via Molise n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCL PTR 74P10 L049X;
17- **SOLITO Nicola**, nato a Taranto il 10/07/1975 e ivi residente in Via Magnaghi n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SLT NCL 75L10 L049B;
18- **SORANNO Francesco**, nato a Ginosa il 26/11/1964 e residente a San Giorgio Jonico in Via Donizzetti n. 12 in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRN FNC 74S26 E036R;
19- **SUSCO Emiliano**, nato a Taranto il 02/10/1978 e ivi residente in Via Berardi n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SSC MLN 78R02 L049J;
20- **TOMASELLI Giuseppe Nicola**, nato a San Marzano il 01/05/1965 e ivi residente in Via Bari n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TMS GPP 65E01 I018Q;
21- **VESPE Domenico**, nato a Taranto il 23/02/1966 e ivi residente in Via Lago di Bolsena n. 6/8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VSP DNC 66B23 L049T;
22- **ALBANO Cataldo**, nato a Taranto il 10/05/1957 e residente a Talsano in Via Cabine n. 52, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LBN CLD 57E10 L049Y;
23- **BASILE Andrea**, nato a Taranto il 08/09/1969 e residente a Pulsano in Via Napoli n. 8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL NDR 69P08 L049M;
24- **GRANIO Angelo**, nato a Taranto il 04/01/1975 e ivi residente in Via D. Alighieri n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRN NGL 75A04 L049E;
25- **MARTURANO Cosimo**, nato a Taranto il 20/09/1973 e ivi residente in Via Anfiteatro n. 237, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT CSM 73P024 L049I;
26- **NICOLI' Daniele**, nato a Taranto il 20/09/1973 e residente a Talsano in Via M. delle Grazie n. 48, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NCL DNL 79L11 L049J;
27- **D'ANDRIA Vittorio**, nato a Taranto il 05/05/1969 e residente a Lama in Via S. D'Acquisto n. 11/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND VTR 69E05 L049G;
28- **D'ERRICO Salvatore**, nato a Taranto il 24/04/1972 e ivi residente in Viale Trentino n. 157, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DRR SVT 72D24 L049X;
29- **FANELLI Luigi**, nato a Taranto il 11/08/1975 e residente a Leporano in Via Estramurale n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FNL LGU 75M11 L049Y;

30- **LAMARINA Antonio**, nato a Taranto il 17/08/1979 e residente a Lama in Via Primule n. 42, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LMR NTN 79M17 L049H;
31- **LANZO Giuseppe**, nato a Grottaglie il 16/03/1973 e residente a Fragagnano in Via S. Pellico n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ GPP 73C16 E205X;
32- **LEONE Carmelo**, nato a Taranto il 14/11/1967 e residente a Lama in Via Anemoni n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNE CML 67S14 L049I;
33- **PORTACCI Angelo**, nato a Taranto il 17/09/1968 e ivi residente in Via Corazzate n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRT NGL 68P17 L049Y;
34- **ROMANO Ettore**, nato a Taranto il 01/02/1965 e residente a Lama in Via Lama n. 77, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RMN TTR 65B01 L049R;
35- **MONTERVINO Nicola**, nato a Taranto il 05/03/1980 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 62, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MNT NCL 80L05 L049S;
36- **RONGO Ernesto**, nato a Taranto il 21/01/1975 e ivi residente in Via Dante n. 372, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RNG RST 75A21 L049Q;
37- **SARDIELLO Nicola**, nato a Taranto il 06/10/1968 e ivi residente in Via A. De Gasperi n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRD NCL 68R06 L049S;
38- **MARTINELLI Giovanni**, nato a Taranto il 22/08/1977 e ivi residente in Via G. Salvemini n. 37, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT GNN 77M22 L049S;
39- **D'ANDRIA Francesco**, nato a Taranto il 01/09/1952 e ivi residente in Via Campania n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND FNC 52P01 L049F;
40- **MARIANO Antonio**, nato a Taranto il 21/07/1954 e ivi residente in Via Duca di Genova n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN NTN 54L21 L049Z;
41- **FERRETTI Damiano**, nato a Taranto il 29/12/1970 e ivi residente in Via Spadaro n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FRR DMN 70T29 L049H;
42- **DI MANSO Emanuele**, nato a Taranto il 24/03/1972 e residente a Leporano in Via Extramurale n. 27, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DMN MLN 72C24 L049J;
43- **SCHIANO Lomoriello Antonio**, nato a Taranto il 26/08/1972 e ivi residente in Via Toscana n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCH NTN 72M26 L049G;
44- **CONTE Stefano**, nato a Taranto il 09/12/1972 e ivi residente in Via Lago Trasimeno n. 29, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNT SFN 72T09 L049L;
45- **MAGGIO Biagio**, nato a San Marzano il 06/07/1976 e ivi residente in Via Lasca n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MGG BGI 76L06 I018E;
46- **PAVONCELLI Giovanni**, nato a Mottola il 18/06/1977 e residente a Palagiano in Corso Lenne n. 105, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PVN GNN 77H18 F784B;
47- **BUONOCORE Pietro**, nato a Taranto il 16/03/1960 e ivi residente in Via Galilei n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BNC PTR 60516 L049H;

48- **BASILE Oronzo**, nato a Montemesola il 07/10/1970 e ivi residente in Via Rimembranze n. 68, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL RNZ 70R07 F563B;
49- **MARANO' Fabio**, nato a Monteiasi il 08/09/1973 e ivi residente in Via San Marco n. 14, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN FBA 70R07 F563B;
50- **VERSACE Filippo**, nato a Taranto il 23/03/1985 e ivi residente in Via Donizzetti n. 25, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VRS FPP 66C18 L049P;
51- **ZONILE Amedeo**, nato a Taranto il 07/07/1952 e ivi residente in Via Capotagliata n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: ZNS MDA 52L07 L049C;
52- **SCARNERA Giuseppe**, nato a Taranto il 04/06/1955 e ivi residente in Via Manzoni p. 1/4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCR GPP 55H04 L049X;
53- **CANNIZZARO Giancarlo**, nato a Taranto il 17/02/1960 e ivi residente in Viale 2 Giugno Pal. n. 14/20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNN GLR 60B17 L049G;
54- **ANGELINI Antonio**, nato a Taranto il 27/02/1964 e ivi residente in Via Otranto n. 22, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGL NTN 64B27 L049P;
55- **LONGO Romolo**, nato a Taranto il 27/12/1968 e ivi residente in Via P. Amedeo n. 200, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNG RML 68T27 L049P;
56- **TARTARELLO Alessandro**, nato a Taranto il 10/06/1975 e ivi residente in Via Gorizia n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TRT LSN 75H10 L049D;
57- **UNGARO Antonio**, nato a Taranto il 18/08/1981 e residente a Talsano in Via Stelle Marine n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGR NTN 81M18 L049N;
58- **LANZOLLA Massimo**, nato a Taranto il 09/01/1973 e residente a Leporano in Via Dei Colibrì s.n., in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ MSM 73A09 L049Z;
59- **GENERALI Antonio**, nato a Vico Equense (NA) il 18/04/1979 e residente a Lama in Via 1^ traversa n. 6800, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: GNR NTN 79D18 L845U;
60- **MOSCA Michele**, nato a Taranto il 26/11/1970 e ivi residente in Via M Pacuvio n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MSC MHL 70S26 L049I;
61- **TOZZI Pier Mario**, nato a Roma il 19/11/1968 e residente a Taranto in Via Liguria n. 65, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TZZ PMR 68S19 H501H;
62- **NOTARISTEFANO Donato**, nato a Mottola (TA) il 14/08/1959 e ivi residente in Contrada Petrella n. 23, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NTR DNT 59M14 F784W;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti.

PROVINCIA DI TARANTO - UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO - CENTRO

30 GIU. 2005

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: 14175 UP

Taranto, li 30 GIU. 2005

Spett.le I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai sottoelencati dipendenti con decorrenza 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per scadenza contrattuale.

1 – D'APRILE	COSIMO	32 - ZONILE	AMEDEO
2 - PERRONE	LUIGI	33 - SCARNERA	GIUSEPPE
3 - MARIANO	CATALDO	34 - GENERALI	ANTONIO
4 - SORANNO	FRANCESCO	35 - MOSCA	MICHELE
5 - TOMASELLI	GIUSEPPE NICOLA	36 - TOZZI	PIER MARIO
6 - VESPE	DOMENICO	37 - NOTARISTEFANO	DONATO
7 - LIUZZI	GIOVANNI	38 - PORTACCI	ANGELO
8 - SAPIO	MARCELLO	39 - ROMANO	ETTORE
9 - BRESCIA	FRANCESCO	40 - LANZO	GIUSEPPE
10 - DE VITTORIA	ANGELO	41 - SARDIELLO	NICOLA
11 - PORCELLINI	STANISLAO	42 - RONGO	ERNESTO
12 - SCIALPI	PIETRO	43 - MONTERVINO	NICOLA
13 - SOLITO	NICOLA	44 - MARTINELLI	GIOVANNI
14 - CALEGNA	PIER PAOLO	45 - D'ANDRIA	FRANCESCO
15 - PERILLO	LUIGI	46 - MARIANO	ANTONIO
16 - PACCIANA	GIUSEPPE	47 - FERRETTI	DAMIANO
17 - SUSCO	EMILIANO	48- DI MANSO	EMANUELE M.
18 - CARRO	PASQUALE	49- SCHIANO L.	ANTONIO
19 - RUTA	UMBERTO	50 - CONTE	STEFANO
20 - LOCHI	GREGORIO	51 - MAGGIO	BIAGIO
21 - CAZZATO	ALESSANDRA	52 - PAVONCELLI	GIOVANNI
22 - ALBANO	CATALDO	53 - BUONOCORE	PIETRO
23 - BASILE	ANDREA	54 - BASILE	ORONZO
24 - MARTURANO	COSIMO	55 - MARANO'	FABIO
25 - GRANIO	ANGELO	56 - VERSACE	FILIPPO
26 - NICOLI'	DANIELE	57- CANNIZZARO	GIANCARLO
27 - D'ANDRIA	VITTORIO	58 - ANGELINI	ANTONIO
28 - D'ERRICO	SALVATORE	59 - LONGO	ROMOLO
29 - FANELLI	LUIGI	60 - TARTARELLO	DONATO
30 - LAMARINA	ANTONIO	61 - UNGARO	ANTONIO
31 - LEONE	CARMELO	62 - LANZOLLA	MASSIMO

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

COD.FISC.DITTA

					0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta	C.C	COD. FISC. LAVORATORE	DATA INIZIO RISCHIO	DATA FINE RISCHIO
7102123 0	2 0	RMNTTR65B01L049R	/ /	30 / 06 / 2005
7102123 0	2 0	LNZGPP73C16E205X	/ /	30 / 06 / 2005
7102123 0	2 0	SRDNCL68R06L049S	/ /	30 / 06 / 2005
7102123 0	2 0	RNGRST75A21L049Q	/ /	30 / 06 / 2005
7102123 0	2 0	MNTNCL80L05L049S	/ /	30 / 06 / 2005
7102123 0	2 0	MRTGNN77M22L049S	/ /	30 / 06 / 2005
7102123 0	2 0	DNDFNC52P01L049F	/ /	30 / 06 / 2005
7102123 0	2 0	MRNNTN54L21L049Z	/ /	30 / 06 / 2005

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL) / / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT DNV

Prot. n° 13578/UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO di Taranto
- 5 LUG. 2004
PER RICEVUTA

Spett.le
Provincia di Taranto
Centro Territoriale per
l'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a 50 unità lavorative

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati nell'elenco allegato, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
1	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
2	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE	OPERATORE D'ESERCIZIO
3	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
4	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO
5	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
6	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
7	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
8	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO	OPERATORE D'ESERCIZIO
9	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
10	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
11	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
12	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
13	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
14	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
15	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
16	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
17	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
18	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
19	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
20	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA	OPERATORE D'ESERCIZIO
21	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
22	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO

PROVINCIA DI TARANTO

LUG. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)	
23	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
29	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
32	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
33	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
34	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI	OPERATORE D'ESERCIZIO	
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
38	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO	
39	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO	
40	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO	
41	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO	
42	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Leporano	OPERATORE D'ESERCIZIO	
43	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO	
44	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO	

Fg 3 - 5 LUG. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
45	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe	OPERATORE D'ESERCIZIO
46	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano	OPERATORE D'ESERCIZIO
47	Buonocore	Pietro	TARANTO	16/03/60	Via Etolia, 5	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
48	BASILE	Oronzo	Montemesola	07/10/70	Via Rimembranze, 24	Montemesola	OPERATORE D'ESERCIZIO
49	Maranò	Fabio	MONTEIASI	08/09/73	Via San Marco, 14	Monteiasi	OPERATORE D'ESERCIZIO
50	VERSACE	FILIPPO	TARANTO	18/03/66	Via Donizzetti, 25	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO

Prg 4

5 LUG. 2004

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

06.07.2004 02 40

SEDE PRINCIPALE

13556
Prot. n° : ...../UP

Taranto, li 02 LUG. 2004

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

AUTORIZZATA
VIA FAX DEL FUNZIONARIO
IL 2-7-04 ORE 11,48

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

La presente comunicazione è resa in data odierna in quanto gli uffici amministrativi aziendali osservano la settimana corta.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3	

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D P R E S M 5 9 E 1 3 L 0 4 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R R L G U 6 1 M 0 5 L 0 4 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R M E L D 6 3 R 1 1 L 0 4 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: V S P D N E 6 6 B 2 3 L 0 4 9 T

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L Z Z G N N 6 7 P 0 5 L 0 4 9 W

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B R S F N E 7 0 R 0 2 L 0 4 9 T

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D V T N G L 7 4 M 1 2 L 0 4 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R E S N S 7 1 M 2 0 L 0 4 9 B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3	

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05. 07. 2004 08 40

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S E L T R 7 H P 1 0 L 0 H 9 X

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S L T N E L 7 5 L 1 0 L 0 H 9 B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: E L G P P L 7 6 H 2 9 L 0 H 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R L L G U 7 6 S 1 0 L 0 H 9 0

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P E E G P P 7 7 D 0 7 L 0 H 9 P

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S S E M L M 7 8 R 0 2 L 0 H 9 J

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: E Z Z L S N 8 1 5 6 7 L 0 H 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L B N E L A 5 7 E 1 0 L 0 H 9 J

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

COD. FISC. DITTA

0014633073 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 71021230 — C.C.: 20

COD. FISC. LAVORATORE: MRTCSM73P20L049I — DATA INIZIO RISCHIO: 03/07/2004 — DATA FINE RISCHIO: 30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta: 71021230 — C.C.: 20

COD. FISC. LAVORATORE: GRNNGL75A04L049E — DATA INIZIO RISCHIO: 03/07/2004 — DATA FINE RISCHIO: 30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta: 71021230 — C.C.: 20

COD. FISC. LAVORATORE: NCLDNL79L11L049Y — DATA INIZIO RISCHIO: 03/07/2004 — DATA FINE RISCHIO: 30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta: 71021230 — C.C.: 20

COD. FISC. LAVORATORE: DNDVTR69E05L049G — DATA INIZIO RISCHIO: 03/07/2004 — DATA FINE RISCHIO: 30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta: 71021230 — C.C.: 20

COD. FISC. LAVORATORE: DRRSVT72D24L049X — DATA INIZIO RISCHIO: 03/07/2004 — DATA FINE RISCHIO: 30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta: 71021230 — C.C.: 20

COD. FISC. LAVORATORE: LMRNTN79M17L049H — DATA INIZIO RISCHIO: 03/07/2004 — DATA FINE RISCHIO: 30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta: 71021230 — C.C.: 20

COD. FISC. LAVORATORE: LNECML67S14L049I — DATA INIZIO RISCHIO: 03/07/2004 — DATA FINE RISCHIO: 30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta: 71021230 — C.C.: 20

COD. FISC. LAVORATORE: PRTNGL68P17L049Y — DATA INIZIO RISCHIO: 03/07/2004 — DATA FINE RISCHIO: 30/06/2005

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservato INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

COD. FISC. DITTA

					0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 00 +0

PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R M N T T R 6 5 B 0 1 L 0 H 9 R

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S R D M E L 6 8 R 0 6 L 0 H 9 S

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R M G R S T 7 5 A 2 1 L 0 H 9 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M N T N E L 8 0 E 0 5 L 0 H 9 S

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R T G N N 7 7 M 2 2 L 0 H 9 S

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B N D 7 N E 5 2 7 0 1 L 0 H 9 F

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R N N T N 5 H L 2 1 L 0 H 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: F R R D M M 7 0 T 2 9 L 0 H 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

ENZO MANCO

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3	

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

SEDE PROVINCIALE DI T...

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D M M H L M 7 2 C 2 H L 0 H 9 3

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S C H H T H 7 2 H 2 6 L 0 H 9 G

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: C N T S F H 7 2 T 0 9 L 0 H 9 L

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B S L N D R 6 9 P 0 8 L 0 H 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: C R R P Q L 7 9 R 1 3 L 0 H 9 L

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: Z H Z G P P 7 3 C 1 6 6 2 0 5 X

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P V N G H H 7 7 H 1 8 E 7 8 H B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: N C H G G R 8 0 R 1 1 E 8 8 2 V

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

ENZO MANCO

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3	

I.N.A.I.L.
ARRIVATA IL

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

03.07.2004 08 40

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta | C.C.

COD. FISC. LAVORATORE | DATA INIZIO RISCHIO | DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	COD. FISC. LAVORATORE	DATA INIZIO RISCHIO	DATA FINE RISCHIO
7 1 0 2 1 1 2 3 0	2 0	M R N F B A 7 3 P 0 8 F 5 3 1 T	0 3 / 0 7 / 2 0 0 4	3 0 / 0 6 / 2 0 0 5
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	V R S F P P 6 6 e 1 8 L 0 H 9 P	0 3 / 0 7 / 2 0 0 4	3 0 / 0 6 / 2 0 0 5
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3	

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08 40

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S R M F M e 6 H S 2 6 E 0 3 6 R

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R T U M R T 8 0 A 0 3 L 0 H 9 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: F M L L G 0 7 5 M 1 1 L 0 H 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: T M S G P P 6 5 E 0 1 I 0 1 8 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M G G B G I 7 6 L 0 6 I 0 1 8 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S P A M e L 6 9 B 0 6 E 2 0 5 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B N e P T R 6 0 e 1 6 L 0 H 9 1 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 — **C.C.** 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B S L R N Z 7 0 R 0 7 F 5 6 3 B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservato INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

RAPPORTINO

I.N.A.I.L. P. 01
ARRIVATA IL
02-LUG-2004 VEN 11:48
05.07.2004 08:40
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO DP

PER: AMAT SPA 0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	
02-LUG 11:46		2' 44"	8	TRASM.	OK	693

TOTALE: 2M 44S PAGINE 8

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

13556
Prot. n° : ...../UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO ANAGRAFE

CC ANAFOX

C E R T I F I C A T O C O N T E S T U A L E

Visti gli atti d'ufficio

si certifica che :

[redacted] FF. 9115685
abitante in VIA UGO FOSCOLO, 62

E' NATO il [redacted]/1960
a TARANTO (TA)

E' stato registrato a TARANTO (TA)
atto n. 535 P.I S.A CENTRO C.F. MNTNCL80C05L049S

E' CELIBE

[redacted] RESIDENTE IN QUESTO COMUNE DALLA NASCITA

[redacted] CITTADINO ITALIANO

Questo certificato ha validita' sei mesi dalla data di rilascio.
ESENTE DA BOLLO

RISCOSSE 0,26 PER DIRITTI

TARANTO lì, 23/03/2004

L'UFFICIALE d'ANAGRAFE
(ARCANGELO DE PINZIO)
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO

ANAFOX

COMUNE DI TARANTO - Servizi Demografici e Decentramento - 12ª Sezione - Servizio Anagrafe

Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magaz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.T.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Territorio	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Prot. n° 152	
All. n° 1	☐

COMUNE DI TARANTO

Direzione Servizi Demografici
SERVIZIO ELETTORALE

Taranto lì, 23 marzo 2004

Spett.le
AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto -

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.

Riferimento Vs nota n. 1122 e n. 1140 del 10 marzo 2004, si comunica che da un controllo effettuato all'allegato elenco inteso ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, **SI ATTESTA** che i cittadini in elenco risultano essere in possesso del godimento dei diritti politici ad eccezione dei sottonotati signori:

- PERRONE Luigi nato Taranto 05.08.1961 - Emigrato a San Giorgio Jonico
- DI MANSO Emanuele Massimo nato Taranto 24.03.1972 - Non iscritto nelle liste elettorali.

COMUNE DI TARANTO - SERVIZIO ELETTORALE

IL CAPO SERVIZIO ELETTORALE
Dott. Vincenzo DI CLEMENTE

Vincenzo

tante fotocopie (con l'allegato per quanti sono gli agenti in elenco)

2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
39	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
46	RUSSO	Cosimo	Taranto	14/08/1957	Via Golfo di Taranto 7/E	Taranto

NO

NO

COMUNE DI TARANTO - Servizi Demografici e Decentramento - Ufficio Elettorale

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

18 MAR 2004 PROT. N° h 1133

POSTA IN ARRIVO

Taranto, lì 10 MAR. 2004

Prot. n°..... 1140/04

Spett.le
Comune di Taranto
12° Settore
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Via Anfiteatro, n° 1
74100 TARANTO

COMUNE DI TARANTO
12° Settore Servizi Demografici e Decentramento
23 MAR 2004
POSTA IN ARRIVO
PROT. N° 780

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

AMAT s.p.a. - TARANTO
Prot. In arrivo n° 5097
Del: 30 MAR. 2004

P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO
UA	- CONTRATTI/APPALTI
UI	- INFORMATICA
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP	- PERSONALE
UAG	- AFF. GEN./PR./SINISTRI
US	- SEGRETERIA
UT	TECNICA
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO

37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
39	MARTINELLI	GIOVANNi	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano

PER TUTTI!

CASELLARIO GIUDIZIALE-TARANTO
N U L L A
2 2 MAR 2004
IL COLLABORATORE (1)

45
:3

PER ALTRI VEDI ALLEGATI

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANo
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° ...1120/04

Taranto, 10 MAR. 2004

PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE - TARANTO
13. MAR. 2004
PROT. N. ....

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
TARANTO

74100

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

a) il possesso del godimento dei diritti civili;
b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

AMAT s.p.a. - TARANTO
Prot. in arrivo n° 1071
Del: 25 MAR. 2004

P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO
UA	- CONTRATTI/APPALTI
UI	- INFORMATICA
UE	- ESERCIZIO/ MOVIMENTO
UP	- PERSONALE
UAG	- AFF. GEN./PR./SINISTRI
US	- SEGRETERIA
UT	- TECNICA
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.281.881,76

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° ...1120/04

Taranto, 10 MAR. 2004

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
74100 TARANTO

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

a) il possesso del godimento dei diritti civili;
b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANo
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano

Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

1200042033 4 A
Numero

1120/04

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario PROCURA DELLA REPUBBLICA

Via MARCHE

C.A.P. 74100 Località TARANTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
UFFICIO TRIBUNALE
TARANTO
13. MAR. 2004
N.

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 [illegible] 0204.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, lì 10 MAR. 2004

Prot. n°...../1140/04

Spett.le
Comune di Taranto
12° Settore
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Via Anfiteatro, n° 1
74100 TARANTO

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto - Tel. +39 099 70561 - Fax +39 099 7794247 - email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00126330733
Capitale sociale sottoscritto € 8.400.000 - Capitale sociale versato € 8.231.681,75

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO

37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
39	MARTINELLI	GIOVANNi	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 1983
del - 3 FEB. 2004
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Prot. n. 253/I/8 IP

del 30 GEN. 2004

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di ammissione .

Sig. MONTERVINO NICOLA

Si certifica che il Sig. **MONTERVINO NICOLA** nato a Taranto il 05.03.1980 e residente a Taranto in Via u. Foscolo n.62, sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti , ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23 .02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene Pubblica-Ta
AZIENDA U.S.L. TA/1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dell'U.O. SISP di Taranto
(Dr. C. Scarnera)

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL MEDICO INCARICATO
Dott.ssa Sonia MONTELEONE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto MONTERVINO (cognome) NICOLA (nome)

nato a TARANTO (TA) il 05.03.1980

residente a TARANTO (TA) in Via V. FOSCOLO n. 62

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

Di essere nato a TARANTO (TA) il 05.03.1980

Di essere residente a TARANTO

Di essere cittadino italiano

Di godere dei diritti civili e politici

Di essere in possesso del titolo di studio _____

Di essere in possesso della patente di guida di categoria D con il relativo certificato di abilitazione professionale — in corso di validità

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

Nicola Montervino

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: Pr/ 206/04

Taranto, li 19 DIC. 2004

Al Sigg.

ALBANO	CATALDO
BASILE	ANDREA
MARTURANO	COSIMO
GRANIO	ANGELO
NICOLI'	DANIELE
SARDIELLO	NICOLA
RONGO	ERNESTO
MONTERVINO	NICOLA

e p.c. AL DIRIGENTE TECNICO
AL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO
S E D E

OGGETTO: Visite d'accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali ex D.M. 88/89.

Le SS.LL. dovranno presentarsi il giorno **21 gennaio** c.m. alle ore **09.00** muniti di libretto sanitario presso l' "Ospedale Testa" per essere sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'ASL TA/1 per l'accertamento dei requisiti psico-fisico-attitudinali ex D.M. 88/89 secondo le seguenti modalità:

- ore 9:00 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – D.ssa Monteleone, 1° piano

Inoltre, le SS.LL., dovranno portare con sè un documento d'identità in corso di validità e il certificato del proprio medico curante attestante il non uso di sostanze stupefacenti ed alcool e l'inesistenza di malattie in atto.

Si raccomanda la massima puntualità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: Pr/ 83/04

Taranto, li 8 GEN. 2004

8 GEN. 2004
PER RICEVUTA

Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO

OGGETTO: Comunicazione.

Si inviano in allegato alla presente n. 3 (tre) modelli C/ASS relativi agli agenti sottoindicati, assunti con contratto a termine dal 09/01/2004 al 02/07/2004, con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro 140 motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica (art. 7, lett. A punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27/11/2000).

MONTERVINO	Nicola	nato a Taranto il	05/03/1980
RONGO	Ernesto	nato a Taranto il	21/01/1975
SARDIELLO	Nicola	nato a Taranto il	06/10/1968

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

MODULARIO
U.L.M.O. - 66

MODELLO **C/ASS**

PROVINCIA DI TARANTO
UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di TARANTO
9 GEN. 2004
PER RICEVUTA

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTO

Comunicazione di assunzione effettuata in data 09. 01. 2004

DATORE DI LAVORO A.M.A.F. S.P.A.

codice istat (Ateco 91) ☐☐ C.F. MNTNCL80L05L049S

sede legale in TARANTO via CESARE BATTISTI, 657

tel. 099.7356211 fax 099.7794247 luogo di svolgimento del lavoro TARANTO

via CESARE BATTISTI, 657 tel. C.S. fax. C.S.

LAVORATORE cognome MONTERVINO nome NICOLA

C.F. MNTNCL80L05L049S sesso ☒ M ☐ F

nato a TARANTO il 05.03.80 residente in TARANTO

via U. FOSCOLO n. 62 cittadinanza ITALIANA

titolo di studio LICENZA MEDIA iscritto nelle liste di collocamento

o di mobilità della SCI di TARANTO dal

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1472

Tipologia contrattuale

tempo indeterminato ☐ tempo determinato ☒ durata DAL 09.01.04 AL 02.07.04

apprendistato (2) ☐ contratto formaz. lavoro (2) ☐ lav. domicilio (2) ☐

tempo parziale ☐ *orario medio settimanale (3)* 39

Qualifica di assunzione OPER. MESSERCIZIO CCNL applicato AUTOFERROTRANVIARI livello 2AR. 1HO

ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

(1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);

(2) Riempire il relativo quadro sul retro;

(3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;

(4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

(9604806)Foggia.1997-Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-(c.2.752.000)

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di ..... del .....

visita medica del (5) ..... titolo di studio .....

durata del rapporto .....

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi .....

☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi .....

☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi .....

livello di inquadramento: iniziale ..... finale .....

---

autorizzazione Ministero del Lavoro n. ..... del .....

approvazione Commissione regionale per l'impiego n. ..... del .....

accordo collettivo o progetto tipo di riferimento .....

dichiarazione di conformità del .....

☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.

☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. ..... del .....

tipo di lavorazione ..... tariffa applicata .....

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ..... ore di lavoro settimanale n. ore 39

ferie retribuite n. giorni ..... preavviso di licenziamento n. giorni .....

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi .....

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1) .....

☐ copia permesso di soggiorno

☐ altro

data 9 GEN. 2004 timbro e firma IL PRESIDENTE Enzo MANCO

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.

I.N.A.I.L. ARRIVATA IL 09.01.2004 08 45 SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT DNV

Prot. n° Pr/ 82/04

Taranto, li - 8 GEN. 2004

SPETT.LE I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, il modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato degli agenti sottoindicati, con decorrenza 9 gennaio 2004 fino al 2 luglio 2004.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

MONTERVINO	NICOLA
RONGO	ERNESTO
SARDIELLO	NICOLA

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

COD. FISC. DITTA

0 0 1 4 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

ARRIVATO IL 09.01.2004 08 :

SEDE PROVINCIALE DI T

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M N T N C L 8 0 L 0 5 L 0 H 9 5

DATA INIZIO RISCHIO: 0 9 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R N G R S T 7 5 A 2 1 L 0 H 9 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 9 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S R D N C L 6 8 R 0 6 L 0 H 9 5

DATA INIZIO RISCHIO: 0 9 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta — C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO / /

DATA FINE RISCHIO / /

Posizione Assicurativa Ditta — C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO / /

DATA FINE RISCHIO / /

Posizione Assicurativa Ditta — C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO / /

DATA FINE RISCHIO / /

Posizione Assicurativa Ditta — C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO / /

DATA FINE RISCHIO / /

Posizione Assicurativa Ditta — C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO / /

DATA FINE RISCHIO / /

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL) / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

SPETT.LE
A.M.A.T. S.P.A.
S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei limiti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuali all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto MONTERVINO NICOLA

Matricola n° _____

In servizio, alle dipendenze dell'azienda: A. M. A. T. S.p.A.

Esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie:

- iscrizioni alle OO.SS.
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali
- partecipazioni ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche ed elettive
- accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto
- carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti)

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede

Nicola Montervino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR n° 445/2000)

Il sottoscritto MONTSARVINO NICOLA, nato a TARANTO il 5.03.80 e residente a TARANTO in VIA V. FOSCOLO n. 52, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

che nell'anno di calendario in corso, nel periodo precedente la data di assunzione con contratto a termine presso l'AMAT S.p.A. avente decorrenza dal 09.01.2004

1) non ha usufruito di alcun giorno di malattia indennizzato dall'INPS,
   oppure
2) di aver usufruito di n. _____ giorni di malattia indennizzati dall'INPS.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge n. 675/96, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Taranto, lì .....

IL DICHIARANTE

Nicola Montsarvino

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, lì 07 GEN. 2004

Prot. n.: .../21/04

Spett.le ASL
c/o Ospedale Testa
TARANTO

alla c.a. del Dott. Scarnera

fax n° 099/7786331

Oggetto: Visite di accertamento per il possesso dei requisiti fisico-psico-attitudinale ex D.M. 88/99

Si elencano di seguito i nominativi delle ulteriori 8 unità per le quali dovranno essere tempestivamente programmate le visite per l'emissione dei giudizi d'idoneità in oggetto.

Si resta in attesa di un vostro cortese sollecito riscontro, al fine di consentirci di rendere noto agli interessati, con congruo anticipo, la programmazione delle visite.

Distinti saluti

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
Albano	**Cataldo**	**10/05/1957**	**Taranto**
Basile	**Andrea**	**08/09/1969**	**Taranto**
Marturano	**Cosimo**	**20/09/1973**	**Taranto**
Granio	**Angelo**	**04/01/1975**	**Taranto**
Nicolì	**Daniele**	**11/07/1979**	**Taranto**
Sardiello	**Nicola**	**06/10/1968**	**Taranto**
Rongo	**Ernesto**	**21/01/1975**	**Taranto**
Montervino	**Nicola**	**05/03/1980**	**Taranto**

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

RAPPORTO DI CONFERMA

07-GEN-09 12:44

NUMERO FAX :

NOME :

NUMERO FAX : 0997786607

PAG. : 01

TEMPO TRASCORSO : 00'33"

MODO : G3 STD

RISULTATI : O.K

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/10/2003

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 363300 MONTERVINO NICOLA

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
16/06/2003	16/06/2003	15/09/2003	0	4	

DESCRIZIONE		RITENUTE	COMPETENZE
TFR effettivo lordo anno in corso			276,63
Legge 297/82 Art.3 su impon.	4.034,00	20,19	
TOTALI		20,19	276,63
T O T A L E I M P O R T O T F R			256,44

Ammontare lordo T.F.R.		256,44	-
Rid.norm. 0,00 Part-time	0,00	0,00	+
Altre somme		0,00	+
Preavviso		0,00	+
Anticipi C.C.N.L.		0,00	=
Imponibile fiscale liquidazione		256,44	X
Aliquota media		23,00	% =
Imposta dovuta		58,98	-
Detr.norm. 41,30 Part-time	0,00	41,30	-
Imposta su anticip. / preavv. / acconti		0,00	=
Imposta residua		17,68	
Importo Netto T.F.R.		238,76	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 238,76 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 29/10/2003 Firma : Nicola Montervino

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/10/2003

AZIENDA : 3 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 563300 MONTERVINO NICOLA

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
16/06/2003	16/06/2003	15/09/2003	0	4	

DESCRIZIONE		RITENUTE	COMPETENZE
TFR effettivo lordo anno in corso			276,63
Legge 297/82 Art.3 su impon.	4.034,00	20,19	
TOTALI		20,19	276,63
T O T A L E I M P O R T O T F R			**256,44**
Ammontare lordo T.F.R.		256,44	-
Rid.norm. 0,00 Part-time	0,00	0,00	+
Altre somme		0,00	+
Preavviso		0,00	+
Anticipi C.C.N.L.		0,00	=
Imponibile fiscale liquidazione		256,44	X
Aliquota media		23,00 %	=
Imposta dovuta		58,98	-
Detr.norm. 41,30 Part-time	0,00	41,30	-
Imposta su anticip. / preavv. / acconti		0,00	=
Imposta residua		17,68	
Importo Netto T.F.R.		238,76	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 238,76 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 29/10/2003 Firma : Nicola Montervino

Ufficio Provinciale M.C.T.C. di TARANTO

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Tipo KD n. TA 8009042 del 24/02/2003

Cognome MONTERVINO

Nome NICOLA

Data e luogo di nascita 05/03/1980 TARANTO (TA)

IL PRESENTE CERTIFICATO SCADE IL

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art.7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625

IL DIRETTORE

TIMBRO A SECCO

ESAME DEL 21/02/2003

TAGLIARE LUNGO IL TRATTEGGIO

PATENTE DI GUIDA

1. MONTERVINO
2. NICOLA
3. 05/03/80 TARANTO (TA)
4a. **20/01/2003**
4b. **20/01/2008**
4c. MCTC-TA
5. TA5143157Y
7. [redacted]
8. TARANTO (TA)
62 UGO FOSCOLO
9. D

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TARANTO

12° SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI NASCITA
(D.P.R. 03/11/2000 n.396 e legge 31/10/1955 n.1064)

Nel Registro delle nascite di Taranto-CENTRO dell'anno 1980 Parte I Serie A trovasi ISCRITTO l'atto portante il Numero 535 dal quale risulta che :

il giorno CINQUE del mese di MARZO
dell'anno MILLENOVECENTOTTANTA
alle ore SEI e minuti ZERO

è nato in TARANTO

MONTERVINO NICOLA
eventuali nomi successivi

Annotazioni:

NESSUNA

DOCUMENTO IN CARTA LIBERA AI SENSI DELLA LEGGE N.405 DEL 29/12/1990
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Taranto, lì 24/03/2004

L'IMPIEGATO INCARICATO

COMUNE DI TARANTO SERVIZIO STATO CIVILE SEZIONE SS. DD.

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

1472

COPIA

Studio legale Zilio
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS
Via Tito Minniti, n. 64 – tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

Prot. N. 17 GIU. 2013

N° 1426 cronologico
importo atto €
11 GIU. 2013
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

RICORSO IN APPELLO

MONTERVINO Nicola, nato a Taranto il 5.3.1980 ed ivi residente alla via U. Foscolo n. 62 (C.F. MNTNCL80C05L049S), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dagli Avv.ti Everardo J. ZILIO (C.F. ZLIVRD71S01L049W) e Donato DE MARTINIS (C.F. DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, elettivamente domiciliato; - ***APPELLANTE***

contro

A.M.A.T S.p.A. (c.f. 00146330733), in persona del legale rappresentante *p.t.* con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657, elettivamente domiciliata in Taranto, Corso Italia, 254, presso lo studio dell'Avv. Roberto BARBERIO; - ***APPELLATA***

PROPONE APPELLO

per l'integrale riforma della sentenza n. 645 pubblicata in data 8 febbraio 2013 resa *inter partes* dal sig. Giudice del lavoro di Taranto, Dott. Sebastiano GENTILE, in data 31 gennaio 2013, pronunciata per la definizione della causa iscritta al n. 10124/2011 R.G., mai notificata.

PREMESSA

- L'odierno appellante adiva il Tribunale di Taranto per sentire accogliere, in via principale, la domanda di nullità della clausola appositiva del termine dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati con l'A.M.A.T. S.p.a. dal 13.6.2003 e 8.1.2004, con conseguente richiesta di conversione degli stessi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad almeno 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita (così come previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)[1].

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto MONTERVINO Nicola delego gli Avv.ti Everardo J. ZILIO e Donato DE MARTINIS rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. L.vo 196/03.
Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Taranto alla via Minniti, 64.
Taranto, li 18.2.2013
(MONTERVINO Nicola)
Montervino Nicola
La firma è autografa.
(Avv. Donato DE MARTINIS)
Avv. Donato De Martinis

[1] Le conclusioni rassegnate in ricorso sono le seguenti: *1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 8.1.2004 intercorsi tra MONTERVINO Nicola e l'A.M.A.T. s.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003 o in subordine, con decorrenza dal secondo contratto a termine del 8.1.2004; 3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t. a riammettere il sig. MONTERVINO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro*

Depositato in Cancelleria
20 MAG. 2013
L'Assistente Giudiziario
(Antonio BELLO)

• In primo grado il ricorrente deduceva, in sintesi: a) di essere stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con un primo **contratto di lavoro a termine** del 13.6.2003, della durata di tre mesi, con l'attribuzione della qualifica di *operatore d'esercizio*, parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003; b) che il ricorso a tale schema contrattuale veniva motivato dal datore di lavoro per la dichiarata necessità di sostituire il "*personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi*"; c) che il contratto in questione si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo; d) che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine debba essere dichiarata considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato; e) di essere stato nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 8 gennaio 2004 per un periodo pari a 6 mesi; f) che l'ennesimo ricorso a tale tipologia di contratto veniva motivato dalla necessità di far fronte alle carenze di organico "...*nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato*"; g) che solo in data 31.3.2004 la società resistente, in effetti, indiceva un bando di concorso per la formazione di una graduatoria da cui selezionare personale qualificato; i) che nelle more dell'espletamento della detta procedura di selezione il contratto individuale a termine del 8.1.2004 (con scadenza originaria fissata al 2.7.2004) veniva successivamente prorogato sino al 30.6.2005; l) che anche in tal caso, è evidente l'intento del datore di lavoro di eludere la disciplina vigente in tema di contratti a termine, atteso che, contrariamente a quanto indicato in seno al contratto del 8.1.2004, il bando di selezione era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine (*sub specie* dei contratti di inserimento); q) che da tanto debba conseguire la declaratoria di nullità della

---

danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 4) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 5) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

clausola appositiva del termine con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

- Si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda, la decadenza dall'impugnazione dei contratti, nonché la prescrizione dei "*diritti di pagamento*". Allo stesso modo contestava integralmente la domanda sostenendo, in particolare, il proprio *status* pubblicistico con conseguente inapplicabilità della disciplina privatistica in tema di conversione dei rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato. Nel merito, infine, sosteneva il legittimo uso delle tipologie contrattuali contestate.
- La causa veniva introdotta ed istruita solo attraverso la produzione documentale e all'udienza del 31.1.2013, previa discussione, il giudice riservava la decisione, resa in data 8.2.2013 con la pubblicazione della sentenza odiernamente gravata che, nel disattendere le istanze del ricorrente, rigettava le domande e compensava integralmente le spese.

* * *

SULL'AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO

Con il d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, è stato introdotto un filtro processuale alla trattazione dell'appello, subordinando la decisione al preliminare superamento di un vaglio prognostico di ammissibilità dell'impugnazione, fondato sulla "*ragionevole probabilità di accoglimento*" dell'appello. Il criterio di valutazione dell'insussistenza è quello del *fumus boni iuris*, come precisato dalla Corte di Appello di Milano del 10.10.2012 (secondo cui "*in ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del* fumus boni iuris"; cfr. *www.ilProcessoCivile.com*, 252, 2012).

Tanto premesso, la sentenza impugnata si fondata su presupposti di diritto del tutto errati, poiché il giudice di prime cure ha basato l'intera decisione partendo dalla preliminare assimilazione della società resistente con la Pubblica Amministrazione, pertanto, estendendo alla fattispecie controversa la disciplina applicabile alla P.A. in tema di assunzione e contratti di lavoro. Il giudice gravato ha ritenuto applicabile la normativa introdotta dal d.l. n. 112/2008 (convertito in l. n. 133/2008) e, in subordine, anche quella di cui al d.l. n. 702/1978 (convertito nella legge n. 3 del 1979). Per l'effetto di tale ingiusta assimilazione, il giudice del lavoro non è entrato nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro impugnati dal ricorrente, limitandosi soltanto a negare in radice sia il diritto del

ricorrente alla conversione dei contratti, sia qualunque diritto a percepire indennità risarcitorie.

La copiosa giurisprudenza formatasi sul punto ed una corretta lettura delle norme erroneamente poste dal Tribunale a fondamento della decisione gravata, consentono di ritenere ampiamente superato, quanto meno, il limite "statistico" imposto e richiesto dall'art. 348 *bis* c.p.c. Non può, infatti, revocarsi in dubbio la sussistenza di una "*ragionevole probabilità di accoglimento*" del presente appello, posto che la sentenza poggia integralmente su una disciplina (quella di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008) entrata in vigore 5 anni dopo i contratti impugnati (violazione del principio di irretroattività della legge) o, peggio ancora, su una normativa (quella rinvenuta dal d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3 del 1979) abrogata, priva di portata generale e, comunque, inapplicabile al caso di specie!

* * *

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sull'individuazione di quelle parti del provvedimento impugnato da cui deriva una chiara violazione della legge. La sentenza di primo grado dovrà essere riformata per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1) SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI NULLITA' E RELATIVA CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO: VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE

1.A) IRRETROATTIVITA' DELLA NORMATIVA APPLICATA

Il giudice di prime cure ha fondando principalmente ed in modo erroneo la propria decisione sull'asserita applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. Più precisamente, a pag. 3 della sentenza, il Tribunale si è pronunciato come segue: «*risulta fondata ed assorbente l'eccezione della resistente che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'A.M.A.T., partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni. Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui,....le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri*

e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Il giudice di prime cure esclude "*la natura speciale di tali disposizioni*", sostenendo l'espressa "*estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. n. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica*". Tale applicazione normativa, che consente di ritenere applicabile a contratti del 2003 una disciplina entrata in vigore 5 anni dopo la loro stipulazione, risulta davvero di difficile comprensione e deve essere emendata!

E' bene precisare che, per le note finalità di controllo della spesa pubblica, con il comma 2 *bis* dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, il legislatore ha esteso in maniera generalizzata anche alle "*società a partecipazione pubblica locale*" i divieti e le limitazioni poste a carico della P.A. per l'assunzione del personale attraverso il d.lgs n. 165/2001. Fermo restando il principio generale di irretroattività della legge, è lo stesso dato letterale della disposizione citata (comma 1° dell'art. 18 della legge n. 133/2008) a posticipare espressamente l'efficacia della normativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 112/2008. Sul punto specifico della irretroattività della norma, la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con delibera prot. n. 1277/2009, con riferimento alla legge n. 113/2008, ha osservato come "*il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, (...) il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce*". La Corte dei Conti, in definitiva, ha ribadito che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.

Per corroborare la propria decisione di applicare retroattivamente al caso di specie la normativa anzidetta, il Tribunale, chiaramente fuorviato dalla tesi della controparte, ha sostenuto, facendo proprie le difese avverse, che l'intervento nel 2008 del legislatore aveva lo scopo di "*(...) ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione*" (cfr. pag. 4 della sentenza). Consapevole della iniquità della decisione, il giudice ha

letteralmente inventato l'istituto della "ratifica legislativa", non già relativa a provvedimenti normativi vigenti in altri ambiti, come quello internazionale o comunitario, ma di semplici "istante giurisprudenziali o dottrinali".

A smentire ulteriormente l'esistenza di una norma, e non certo delle pruriginose istanze di isolata giurisprudenza o anonima dottrina, precedente all'intervento legislativo del 2008, basti pensare che se fosse vero, come ha predicato il giudice gravato, che il legislatore già in passato avesse assimilato le società a partecipazione pubblica alla P.A. con altra legge di portata generale, la normativa del 2008 avrebbe al più richiamato il contenuto precettivo dell'altra disposizione preesistente, senza necessità di creare una disciplina *ad hoc*.

1.B) FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE

Nel pervicace tentativo di trovare un fondamento giuridico all'errata assimilazione dell'A.M.A.T. alla P.A., il giudice del lavoro ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, norma finalizzata a limitare l'assunzione di personale straordinario nel settore pubblico nel 1979, e che sarebbe applicabile anche alle società a partecipazione pubblica. Per corroborare la tesi secondo cui la norma avrebbe una portata generale, il Tribunale di Taranto ha richiamato genericamente "*tesi prevalenti*" e "*istanze giurisprudenziali*" che escluderebbero la natura speciale delle disposizioni richiamate, limitandosi invece a riportare unicamente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6699 del 2.5.2003, che affronta l'interpretazione della norma in questione, ma che si riferisce – come sarà dimostrato ampiamente – a un caso di specie differente da quello controverso e comunque antecedente alla stessa normativa del 2008.

L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 non può trovare applicazione nel caso di specie poiché non è una norma avente portata generale. Infatti, quantomeno prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, nell'ordinamento non era rivenibile un principio generale di inconvertibilità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. Singoli divieti di assunzione erano previsti per situazioni contingenti stabiliti con norme imperative di settore, quali, per l'appunto il d.l. n. 702/1978 per gli Enti locali, il D.P.R. n. 761/1979 per la Sanità, oppure dalla contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001 e dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego). Come noto, le normative di settore sono divenute inefficaci per effetto dell'entrata in vigore della contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001, con la conseguenza che, venute meno tali norme, è

venuto meno anche il limite al divieto di conversione di cui al citato art. 36. Infatti, detti contratti collettivi sono stati disapplicati poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001. Infine, anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 è divenuto inefficace per una ragione interna al suo stesso dispositivo, che correla l'operatività del divieto alle norme imperative e alla loro violazione, sicché, venute meno le norme imperative, con esse cade il relativo divieto di conversione dei contratti a termine.

Peraltro, l'art. 5 del d.l. n. 702/1978 fa riferimento alla disciplina privatistica di cui alla legge n. 230/1962, espressamente abrogata e sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, normativa di riferimento per i contratti a termine dedotti in giudizio, il quale dispone che: «*tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo*».

Con il d.l. n. 702/1978, contenente "*Disposizioni in materia di finanza locale*", il legislatore aveva inteso garantire non solo la stabilizzazione generalizzata del personale precario assunto negli enti locali, ma anche e soprattutto chiudere legislativamente i capitoli dei disavanzi di amministrazione per l'anno 1979. Scopo dichiarato dell'art. 5 era quello di porre fine "*al capitolo dei debiti occulti o palesi accumulati dagli Enti locali dalla fine del secondo conflitto mondiale*" (cfr. relazione per la Commissione parlamentare di Vigilanza), quindi, trattavasi di una normativa approvata per far fronte ad esigenze di bilancio degli enti locali, priva di carattere generale per gli anni successivi al 1979. Tanto trova conferma sia nelle premesse della legge ["*considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979 (...)*"], sia nel 1° comma dell'art. 5 del d.l. n. 702/1978, il quale precisa che "***Nell'anno 1979*** *i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale (...)*".

Anche qualora si volesse erroneamente ritenere che il d.l. n. 702/1978 abbia portata generale e che siano, pertanto, operativi i limiti alle assunzioni introdotti *illo tempore* dalla normativa, dunque anche prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, non v'è dubbio che gli stessi limiti non potrebbero valere per il caso in esame. A tal proposito si rende opportuna una preliminare distinzione tra l'*affidamento del servizio* ad una organizzazione distinta da quella dell'Ente e la *gestione in economia* del servizio. Quest'ultima modalità di gestione risulta caratterizzata dall'affidamento del servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con proprio personale, al quale va necessariamente

applicato il regime pubblicistico proprio degli altri dipendenti dell'Ente locale. Diversamente, nel caso di affidamento a terzi (ed è proprio in tal modo che si configurano i rapporti tra Comune di Taranto ed A.M.A.T. S.p.a.), si è in presenza di servizi (in questo caso di trasporto) la cui attività è esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Ne consegue che, con riferimento ai rapporti di lavoro, ad essi è applicabile la disciplina privatistica genericamente intesa, con i relativi rinvii alla contrattazione collettiva. Quando, invece, detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, senza l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale Ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6/2/2008 n. 342).

Fatta questa doverosa premessa, è ora il caso di entrare ancora una volta nel merito dell'applicabilità del d.l. n. 702/1978 ai rapporti di lavoro in analisi, sotto l'aspetto dell'estensione o meno di tale disciplina alle c.d. aziende municipalizzate, oggi divenute società in *house*. La risposta non può che essere negativa, non solo in virtù delle argomentazioni sopra articolate, ma anche per le seguenti ulteriori ragioni.

Non v'è dubbio, infatti, che il riferimento alle aziende operato dal richiamato art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 (ed ai presunti limiti nelle assunzioni) non poteva che riguardare le c.d. aziende municipalizzate (disciplinate dalla legge Giolitti del 1903 e dal successivo Testo Unico n. 2578/1925), nella loro originaria veste di enti pubblici senza scopo di lucro. Nel 1978, il legislatore (e la relativa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla normativa) non potevano che ignorare il contenuto della futura legge n. 142/1990, poi ripresa nell'art. 115 del d.lgs. 267/2000. Con questa normativa, che, come noto, ha introdotto la possibilità di trasformare le aziende municipalizzate in società per azioni, è stata istituita la figura della c.d. azienda speciale, quale "*ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto*" (cfr. art. 25, comma 1°, legge n. 142/1990).

Il dato letterale della norma trova il costante conforto della giurisprudenza, la quale ha più volte delineato la natura giuridica propria dell'azienda speciale, la quale "*non può configurarsi alla stregua di una pubblica amministrazione*" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 7 febbraio 2012, n. 641 e TAR Lazio – Roma,

Sez. II *ter*, n. 931/2011). Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha sottolineato chiaramente che l'azienda speciale rientra nel novero degli "*enti pubblici economici*" (così come già affermato anche dalla Corte di Cassazione - cfr. Cass. nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01) e che, quindi, non può considerarsi una pubblica amministrazione. Alla stregua di tale ragionamento condiviso dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, quantomeno sino al 2008, poteva essere applicabile in ogni sua parte solo alle pubbliche amministrazioni espressamente menzionate nell'art. 1, comma 2°. Ebbene, in tale elencazione non è possibile rinvenire organizzazioni assimilabili alla forma giuridica rivestita nel 2003 dall'A.M.A.T. S.p.a.

Che al caso di specie sia applicabile *in toto* la disciplina privatistica lo si può desumere, *a contrario*, anche dalla seguente pronuncia sempre del Consiglio di Stato (Sez. V Sent., 06/02/2008, n. 340) secondo cui: "*il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee urbane, gestito dall'ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e con proprio personale, e non "direttamente", cioè a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è disciplinato dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali*". Se ne inferisce che, laddove l'Ente pubblico, diversamente, si avvalga di aziende "esterne", i relativi rapporti di lavoro saranno regolati, oltre che dalla disciplina ordinaria di diritto privato, anche dalla contrattazione collettiva stabilita dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (e non da contratti collettivi o norme di pertinenza del settore pubblico). Peraltro, la personalità giuridica, che si acquisisce con l'iscrizione al registro delle imprese, fa dell'azienda speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale di riferimento. Più precisamente, l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) e, lo si ribadisce, alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). L'azienda speciale deve, quindi, considerarsi un ente strumentale degli Enti locali, che – in quanto dotata di propria autonomia imprenditoriale, giuridica, di bilancio ed organizzativa – "vive di vita propria", ancorché intimamente collegata all'Ente di riferimento.

Sotto altro aspetto, anche qualora si volesse negare lo *status* di azienda speciale dell'A.M.A.T. S.p.a., affermandone il carattere di ente pubblico, le

conclusioni non sarebbero differenti in ordine all'inapplicabilità del citato d.l. n. 702/1978. E' proprio il caso oggetto dell'analisi di un'importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 11-07-2006, n. 15661), del tutto trascurata dal giudice gravato. Tale pronuncia consente di distinguere in modo chiaro quale sia il confine tra un ente pubblico economico ed un ente pubblico non economico (con conseguente diversità della disciplina applicabile). L'indagine compiuta dalle SS.UU. rivela che, qualora gli scopi e le modalità operative trascendano l'attività meramente imprenditoriale; l'azienda deve essere qualificata come ente pubblico non economico, le cui controversie concernenti i rapporti di lavoro sarebbero addirittura da intendersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo (ciò chiaramente nella vigenza dell'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994, n. 269, convertito in l. 4 luglio 1994, n. 432 e dunque antecedentemente al d.lgs. n. 165/2001, art. 63). Diversamente, proseguono le SS.UU., quando l'azienda è istituita successivamente, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del precedente soggetto giuridico per svolgere gli stessi servizi, essa è classificabile nel novero degli enti pubblici economici, con giurisdizione del giudice ordinario. Ora, poiché l'A.M.A.T. dal gennaio 2001 (anno in cui è avvenuta la sua trasformazione in S.p.a.) rientra nel novero delle aziende speciali (o al limite degli "enti pubblici economici"), non può considerarsi alla stregua di una pubblica amministrazione, con la conseguente inapplicabilità sia della disciplina di cui al d.l. n. 702/1978, sia di quella introdotta dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che può, invero, essere applicata solo alle pubbliche amministrazioni ivi espressamente menzionate.

Si evidenzia e ribadisce ancora, quale fatto notorio, che la società resistente ha sempre avuto un proprio bilancio, una gestione economico - finanziaria autonoma, una propria dotazione organica, una sede propria, una propria gestione di cassa con autonomo servizio di tesoreria, propri organi gestionali autonomi, con evidente distinzione dall'organizzazione del Comune di Taranto. Non potrebbe essere conferito *status* pubblicistico all'A.M.A.T. S.p.a. per il sol fatto che la stessa svolge un'attività di interesse pubblico. Infatti, non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20-10-2000, n. 1132).

In realtà, prima dell'introduzione nel 2008 della citata normativa era pacifico che la selezione del personale da parte delle società in *house* fosse

disciplinata dalla normativa privatistica del lavoro. Del resto, era normale che così fosse, posto che l'attività di organizzazione delle risorse umane di lavoro è una prerogativa dell'attività d'impresa, esercitata a pieno titolo anche dalle società in *house*.

Sulla questione il Consiglio di Stato, sez. VI, con la nota sentenza n. 269 del 20 gennaio 2009, afferente ad una controversia insorta prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, ha correttamente rilevato che la normativa statale aveva espressamente stabilito che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società fosse disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che: «*la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne possegga le azioni in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, atteso che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico*» (cfr. Trib. Milano Sez. lavoro, 25/10/2010 Trib. Genova Sez. lavoro Sent., 21/10/2009). Tale orientamento è stato seguito anche dallo stesso Tribunale di Taranto, laddove, con le recenti sentenze n. 5148/2011 (già versata in atti) e n. 5794/2012, i giudici chiamati a pronunciarsi hanno così risolto la questione: «*...non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regolamenta i singoli rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.a.) e non anche di un ente pubblico*; (...omissis...) *indipendentemente dalla tipologia di servizio effettuato, l'AMAT è comunque una società per azioni, dunque soggetto di diritto privato, la cui disciplina (di diritto privato) regolamenta i rapporti con il personale dipendente*». Ed era proprio attraverso la disciplina privatistica del lavoro che il Tribunale di Taranto avrebbe dovuto correttamente fondare la propria decisione, quindi, entrando nel merito della legittimità dei vari contratti stipulati, accertarne la nullità e, conseguentemente, convertire il rapporto di lavoro sulla base di un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma anche qualora si volesse astrattamente ritenere applicabile alla società resistente la disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, quindi aderire, per assurdo, all'errore di fondo gravante sulla sentenza impugnata, non v'è dubbio che, anche in tal caso, il giudice di prime cure avrebbe potuto ugualmente

pronunciarsi in modo conforme alla legge, accogliendo la domanda del ricorrente.

Più precisamente, il Tribunale di Taranto, operata sia pure erroneamente l'assimilazione giuridica tra A.M.A.T. S.p.A. e P.A., avrebbe dovuto disapplicare il disposto di cui all'art. 36 del suddetto d.lgs. n. 165/2001, aderendo, in tal modo, alla più recente ed accorta giurisprudenza, che, prendendo a riferimento le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di principio di non discriminazione per i lavoratori a termine[2], ha, infatti, ritenuto applicabile la sanzione della "conversione" del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, prevista per il settore privato, anche al lavoro pubblico, disapplicando l'art. 36, d.lgs. n. 165/2001.

E' proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia ad affermare il dovere del giudice nazionale di esercitare un controllo diffuso della normativa nazionale. Quest'ultimo, infatti, nel caso in cui riscontri delle difformità rispetto al diritto comunitario, dovrà procedere alla disapplicazione della norma interna, e ciò a prescindere dall'esercizio della facoltà di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio (art. 267, secondo comma, TFUE).

Nel dettaglio, si porta all'attenzione dell'Ecc.ma Corte la sentenza 15 marzo 2012, n. 1545 pronunciata dal Tribunale di Trani, che ha ritenuto nei casi di accertata illegittimità del termine che " (...) *non possa trovare applicazione il divieto di conversione di cui all'art. 36 d. lgs. 165/2001, alla luce della ordinanza c.d. "Affatato" del 1.10.10 della C.G.E., secondo cui la predetta norma non è ostacolata nella sua vigenza e applicabilità dalla direttiva europea cit. "quando*

---

[2] Cfr. Corte di Giustizia UE 8 settembre 2011, causa C-11/10; Corte di Giustizia UE (ord.) 1 ottobre 2010, causa C-3/2010 (Affatato, punti 36-63), in *D&L – Riv. crit. dir. lav.*, 2010, 956, con nota di ZAMPIERI, *Lo stato dell'arte sull'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato*; Corte di Giustizia UE 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07 (Angelidaki e altri, punti 145 e 182-190), in *Lav. giur.*, 2009, 437, con nota di M. MISCIONE, *La Corte di Giustizia sul contratto a termine e la clausola di non regresso*; Corte di Giustizia UE 7 settembre 2006, cause C-180/2004 (Vassallo, punti 33-42), e 7 settembre 2006, causa C-53/2004 (Marrosu e Sardino, punti 44-57), *ivi*, 2006, 965, con nota di M. MISCIONE, *Non trasformazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico*; Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2006, causa C-212/04 (Adeneler e altri, punti 91-105), in *Foro it.*, 2007, I, 343, con nota di DE ANGELIS, *Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla luce della giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione*, e in *Riv. giur. lav.*, 2006, II, 602, con nota di GABRIELE, *Il meccanismo sanzionatorio per l'illegittima successione di contratti a termine alle dipendenze della P.A. al vaglio della Corte di Giustizia*.

l'ordinamento giuridico...,prevede...altre misure ***effettive*** *per evitare ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato...". Orbene, in quest'ottica questo G. ritiene che* ***l'attuale ordinamento non contenga alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all'utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto, nel pubblico impiego, a mente della norma citata****. E valga il vero: ove si ritenesse applicabile il cit. art. 36, che prevede il solo limitato risarcimento del danno, peraltro privo di parametri determinati, non si otterrebbe (come nei fatti non si è ottenuto) alcun effetto deterrente, tant'è che il malvezzo lamentato è perdurato per oltre un decennio, dalla emanazione del provvedimento legislativo. Stesse argomentazioni valgono per l'eventuale applicazione dell'art 32 L.183/2010, nella sola parte in cui prevede un semplice indennizzo*". Secondo tale corretto orientamento, la mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell'art. 97 Cost. Anzi, secondo i giudici, avrebbe valore risolutivo la necessità di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, principio questo che sarebbe violato proprio dalla differente misura di ristoro tra il settore pubblico e quello privato[3].

Alle medesime conclusioni era già gradualmente pervenuta la più recente giurisprudenza di merito; a tal proposito il Tribunale di Siena[4] ha ritenuto che l'illegittima reiterata apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con l'amministrazione determina la nullità dei contratti e la conversione in contratto a tempo indeterminato, dando diritto al reinserimento in servizio nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Anche in questo caso, seppur riferito al lavoro scolastico, ma pur sempre nell'ambito della P.A., il giudice ha disapplicato l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE e quindi dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/01 (conformi Trib. Trani 19.09.2011, sentenze nn. 4554 e 4556).

[3] V. Corte giust. 4 luglio 2006, causa C-212/04, *Adeneler*, cit.; Corte giust. 23 aprile 2009, causa C-378-380/2007, *Angelidaki e altri*, secondo cui «*spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire, e se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi*». Per i primi riscontri di tale orientamento nella giurisprudenza di merito v. Trib. Pisa 13 luglio 2010, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2011, 1, p.

[4] Trib. Siena, 27 settembre 2010, in Il Lavoro nella giur. 2010, 11,1107 e ss; nonché in Questione Lavoro, Anno II, 2011, I,89 e ss.

Nella stessa direzione, seppur con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è mossa anche una pronuncia della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9555/10, ha affermato la piena operatività della conversione del contratto a tempo determinato per i lavoratori dipendenti da un ente di diritto pubblico.

In questa prospettiva e con riferimento al già citato criterio risarcitorio previsto dall'art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010, va precisato, infine, che "*secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente adeguata, in linea con il principio di effettività e di adeguatezza delle sanzioni, con il principio di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele*", l'indennità in questione "*può ritenersi essere aggiuntiva rispetto alle tradizionali tutele (incidendo solo sulla limitazione del danno risarcibile), dovendo escludersi per converso che essa possa essere sostitutiva della conversione del rapporto (...)*"[6].

2) SULLA DOMDANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI: MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA E/O OMESSA PRONUNCIA

Una sentenza costruita su presupposti giuridici errati, non può che pervenire a conclusioni errate. Tanto trova conferma anche nella parte finale della pronuncia gravata, che nega espressamente "*il vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati*" (cfr. pag. 5 sentenza) sul presupposto dell'asserita parificazione con le occupazioni temporanee presso gli enti pubblici. Percorsa ostinatamente la strada del presunto *status* pubblicistico dell'A.M.A.T. S.p.A., il giudice di prime cure ha dichiarato che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento, in considerazione del fatto che la relativa indennità richiesta altro non è che una conseguenza della dichiarazione di nullità e della conversione del contratto che, in quanto non consentita, preclude ogni sbocco risarcitorio. Il Tribunale di Taranto ha erroneamente collegato il mancato riconoscimento dell'indennità risarcitoria alla circostanza che non fosse "*controverso che i rapporti di lavoro siano stati regolarmente retribuiti dall'A.M.A.T. S.p.A.*" (*sic!*).

Naturalmente il percorso argomentativo persevera nel ritenere erroneamente applicabile la disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e

[6] Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione del 12 gennaio 2011, Relazione tematica n. 2; sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 32, commi 5, 6 e7, l. n. 183/2010, v. MENGHINI, *I commi 5-7 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale*, in *Arg. dir lav.*, 2011, p. 336 ss.; e anche DE MATTEIS, *Le ordinanze di rimessione sulla nullità del termine*, in *Riv. giur. lav.*, 2011, I, p. 97 ss.

non, come avrebbe dovuto, quella di cui agli artt. 5 del d.lgs. n. 368/2001, 1419, comma 2°, c.c. e 32 della Legge n. 183/2010. Tuttavia, anche qualora il conferimento dello *status* pubblicistico alla società resistente fosse stato operato correttamente, la sentenza resterebbe, come in effetti è, viziata per omessa pronuncia. Infatti, il giudice di prime cure, una volta operata la detta assimilazione tra AMAT e P.A. avrebbe dovuto, in ogni caso, entrare nel merito della legittimità dei singoli contratti impugnati e verificare la sussistenza di eventuali violazioni di disposizioni imperative; successivamente, in caso di accertamento di tali violazioni, il Tribunale, alla luce dell'operata riqualificazione giuridica dei fatti ed in virtù del noto brocardo latino "*iura novit curia*", comunque avrebbe dovuto riconoscere il conseguente risarcimento del danno in favore del lavoratore previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale articolo così recita: "*in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (...)*". Anche in seno alla P.A. il legislatore ha previsto una sanzione per l'utilizzo abusivo dei contratti di assunzione, non direttamente collegata all'eventuale mancata corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, come invece predicato dal giudice di prime cure (cfr. pag. 5 sentenza).

Appare evidente che, il danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, una volta accertato l'abusivo utilizzo dei contratti di lavoro, è sempre dovuto al lavoratore e consiste nella «*mancata conversione del rapporto a termine*», cioè nella perdita del posto di lavoro e di uno stabile trattamento retributivo. Pertanto, poiché il danno risarcibile deriva proprio dalla «*risoluzione del contratto a termine*», può affermarsi che il predetto danno, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero, la normativa che secondo il giudice di prime cure sarebbe applicabile al caso di specie), altro non è che **il corrispettivo automatico della precarizzazione** (o della mancata stabilizzazione del rapporto).

La legge non richiede che il lavoratore fornisca dimostrazione del danno in questione, anche perché, in tal caso, il tutto si tradurrebbe, di fatto, in una *probatio* diabolica. Se all'abuso nell'utilizzo dei contratti di lavoro da parte della P.A. non seguisse automaticamente una sanzione, la norma di cui all'art. 36 del

d.lgs. n. 165/2001 non avrebbe ragione di esistere e consentirebbe di fatto alla P.A. di ricorrere indiscriminatamente a contratti di lavoro flessibili senza conseguenze di sorta. In altri termini, ricondurre gli aspetti risarcitori nei semplici confini del principio del *neminem ledere*, significherebbe ignorare del tutto la stessa nozione di danno fornita a livello comunitario. A tal proposito, la Corte di Giustizia europea ha precisato che il risarcimento del danno per il lavoratore deve: 1) avere effettiva efficacia dissuasiva; 2) comportare conseguenze non di minore favore rispetto al settore privato (principio di equivalenza); 3) non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Se la normativa italiana in materia di ricorso abusivo a contratti a termine con la P.A. fosse aderente all'interpretazione resa dal giudice di prime cure, non sarebbe conforme alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, con la conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5 d.lgs. n. 165/01, per la violazione dell'art. 117 Cost.

Ad ogni buon conto, in assenza di indicazioni legislative (infatti, il testo dell'art. 36 nulla dice al riguardo)[6], la migliore giurisprudenza ha comunque individuato, a livello interpretativo, validi e alternativi parametri da adottare per un effettivo risarcimento: 1) l'applicazione dei meccanismi sanzionatori dei commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante i quali il legislatore ha monetizzato il posto di lavoro assistito da stabilità reale (quale è quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), commisurando il risarcimento del danno al valore minimo (cinque mensilità) più la misura sostitutiva della reintegra (quindici mensilità)[7]; 2) l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dell'art. 8 della legge 15 giugno 1966, n. 604, più idoneo alle ipotesi di preclusione della prosecuzione del rapporto di lavoro, commisurando il risarcimento ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità [8]; 3) la corresponsione delle retribuzioni maturate nel tempo medio necessario per

---

[6] L'assenza nell'art. 36, co. 5 del d.lgs. n. 165/01 di parametri di computo del danno è stata sottolineata da Trib. Rossano, ord. 14 dicembre 2009, in Foro it., 2010,I,1656 con nota di PERRINO, Lav. prev. oggi,2010,252 con nota di BAVASSO.

[7] Cfr.: Trib. Genova, 14 dicembre 2006, in Dir. lav. merc., 2007,131 con nota di SOTTILE; Trib. Genova, 14 maggio 2007, in Riv. it. dir. lav., 2007,II, 906 con nota di TEBANO, Lav. prev. oggi, 2007,1514 con nota di VICECONTE; App. Genova, 19 settembre 2008, in Giur. merito, 2009,2973 con nota di CIRIELLO; App. Genova, 9 gennaio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010,II,133 con nota di GARATTONI; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in Lav. giur., 2010,171 con nota di IRMICI, Riv. crit. dir. lav., 2010,453 con nota di ROTA; Trib. Genova, 24 maggio 2011, in Lav. giur., 2011,697 con nota di DE MICHELE; Trib. Torino, 31 agosto 2011, in www.dirittoscolastico.it.

[8] Cfr.:Trib. Viterbo, 4 novembre 2009, in www.dirittoscolastico.it; App. Catanzaro, 1 aprile 2010, in Foro it., 2010,I,1931.

ricercare una nuova occupazione stabile, tenuto conto di una serie di parametri, quali zona geografica, età, sesso e titolo di studio[9]; 4) la corresponsione della retribuzione spettante per il periodo compreso tra la messa in mora dell'amministrazione e la pronuncia giurisdizionale[10]; 5) la corresponsione del trattamento retributivo non erogato nei periodi di intervallo tra i vari contratti a termine intercorsi con l'amministrazione[11]; 6) il riconoscimento delle maggiorazioni retributive ex art. 5, comma 1° del d.lgs. n. 368/2001 per l'intera durata dell'illegittima prosecuzione del rapporto[12]; 7) **il riconoscimento degli stessi parametri indennitari individuati dall'art. 32 della legge n. 183/2010**[13].

Sul punto si segnala anche la recente sentenza n. 428 del 25.1.2011 del Tribunale di Livorno, che sottolinea come l'attuale sistema risarcitorio nel pubblico impiego non è in grado di approntare una tutela equivalente a quella prevista per il settore privato, che riesca a compensare il lavoratore della mancata conversione.

Come è stato correttamente osservato dalla dottrina più accorta[14], le soluzioni sopra riportate sono accomunate dalla riconosciuta esenzione, a carico del lavoratore, dell'onere di provare quale sia esattamente il danno subito, che può essere sempre identificato nella perdita del posto di lavoro a seguito della violazione di norme imperative sull'assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

Nessuna delle soluzioni interpretative summenzionate è stata adottata dal giudice di prime cure, nonostante questi avrebbe potuto addirittura risolvere la questione, quanto meno sul piano risarcitorio, senza svincolarsi dai limiti imposti dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Come ha osservato la stessa giurisprudenza, tale disposizione, è una "*norma che prevede una sanzione di portata generale per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine o di impiego abusivo del lavoro a tempo determinato*"[15]. Il Tribunale di Taranto, invece, si è limitato a rigettare

---

[9] Cfr.: Trib. Rossano, 4 aprile 2007, in Giust. civ., 2008,I,2615 con nota di MANNINO; Trib. Rossano, 13 giugno 2007, in Mass. giur. lav., 2008,166 con nota di MISCIONE, Riv. crit. dir. lav., 2008,736 con nota di MARTINI. Riv. giur. lav., 2008,II,446 con nota di SARACINI, Lav. prev. oggi,2008,653 con nota di PONTE; Trib. Terni, 2 febbraio 2010, in www.dirittoscolastico.it

[10] Cfr. Trib. Trapani, 30 gennaio 2007, in Il Lav. nelle P.A., 2007,1154 con nota di MILITELLO.

[11] Cfr. Trib. Catania, 19 gennaio 2007, in Foro it., 2008,I,30 con nota di VALLEBONA.

[12] Cfr.: Trib. Bologna, 26 luglio 2007, in Arg. dir. lav., 2008,598 con nota di NANNI; Trib. Milano, 25 maggio 2010, inRiv. crit. dir. lav., 2010,1084 con nota di TANZARELLA.

[13] Cfr. Tribunale di Asti, sentenza del 27.2.2013 (R.G.L. 851/2011).

[14] Cfr. ROTA, Illegittimità dei contratti a termine nella PA e "originalità" delle soluzioni giurisprudenziali sulla questione della tutela risarcitoria, ivi, 2010,453.

[15] Cfr. a tal proposito la recentissima sentenza del Tribunale di Asti del 27.2.2013 in materia di lavoro nel pubblico impiego - R.G.L. 851/2011.

anche le istanze risarcitorie del ricorrente collegando illogicamente tale decisione al fatto che non fosse controverso il pagamento delle retribuzioni da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. Come a dire, che soltanto quando il datore di lavoro non retribuisca il dipendente assunto irregolarmente matura il diritto al risarcimento dai danni.

In definitiva, anche qualora venga confermata in appello l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001 ed accertata, nel merito, la violazione delle norme disciplinanti i contratti di lavoro impugnati, il ricorrente avrà comunque diritto al riconoscimento di una somma risarcitoria che dovrà essere quantificata dall'Ecc.ma Corte di Appello sulla base dei criteri che riterrà più opportuni e, comunque, nei limiti della domanda proposta dal ricorrente.

PROPOSTA DI MODIFICHE DELLA SENTENZA

In sintesi, può affermarsi che la sentenza di primo grado è da riformare nella parte in cui, in accoglimento della relativa eccezione formulata da parte resistente, ha erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, la disciplina pubblicista propria delle P.A. Per tale ragione, si insta affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia, ad integrale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto ed in applicazione della normativa privatistica vigente all'epoca del rapporto di lavoro, entrare nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro dedotti dal ricorrente negli atti di causa. Per l'effetto, accertata la nullità delle clausole contrattuali secondo l'ordine di gradazione esposto nelle conclusioni di cui al ricorso, dichiarare la conversione dei contratti impugnati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità o risarcimento.

* * *

Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorrente, come rappresentato e difeso in atti, propone tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni di diritto di cui al ricorso introduttivo, qui da aversi per integralmente trascritte e pertanto

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia fissare l'udienza di discussione della causa, assegnando i termini al ricorrente per la notifica del presente atto e del pedissequo decreto alla controparte, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectsis*, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, e nel merito così giudicare:

1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 8.1.2004 intercorsi tra MONTERVINO Nicola e l'A.M.A.T. s.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003 o in subordine, con decorrenza dal secondo contratto a termine del 8.1.2004; 3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale *p.t.*, a riammettere il sig. MONTERVINO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 4) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale *p.t.*, al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 5) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.

Produzione documentale – Si esibiscono i seguenti documenti: 1) sentenza in copia conforme per uso appello; 2) fascicolo di parte con indice proprio; 3) dichiarazione reddituale del ricorrente.

Si dichiara: ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa a) che le domane proposte dal ricorrente sono di valore indeterminato; b) che il ricorrente non ha goduto nel 2012 di un reddito superiore a €. 31.884,48 (come da dichiarazioni allegate); per quanto concerne le comunicazioni processuali c) che le stesse potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta certificata avv.everardozilio@pec.it – demartinis.donato@oravta.legalmail.it o al n. 0997329959 di fax.

Taranto, il 18 febbraio 2013

(Avv. Everardo ZILIO) (Avv. Donato DE MARTINIS)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

N. R. G. 253/2013 LAV.

N. 1182/13 CRON.

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

F I S S A

L'udienza del 10/02/2016 ore **9.30** per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, lì 27.5.13

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
il 27 MAG. 2013
IL FUNZIO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

[illegible]

Copia conforme al suo originale esistente presso la Corte di Appello di Taranto, che si rilascia a richiesta del Sig. Avv. ZILIO EVERARDO

per uso NOTIFICA

Taranto, 11 GIU. 2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
vincenza maruccia

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in [illegible] la sottoscritta Ufficiale Giudiziario (Pos. Econ. S.S) addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto a A.R.A.T. S.p.a. [illegible] in pers. leg. rapp. pt., c/o Avv. Roberto BARBERIO, procuratore domiciliatario, abitante in Taranto - [illegible] CORSO ITALIA n. 254

mediante consegna di copia conforme all'originale

Avv. Giovanni Ant. Giuseppe
Collega di Studio

A 11/6/13

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
IL FUNZIONARIO UNEP
Dott. FRANCESCO [illegible]

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n.: 13538/UP

Taranto, lì 02/07/2004

All'agente
MONTERVINO NICOLA

e p.c.
Direttore
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Oggetto: Proroga del contratto a termine ex art. 4 del D. Leg.vo n° 368/2001

Poiché continuano a sussistere oggettivamente le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive relative all'operatività dell'Area Esercizio poste a base del contratto a termine da Lei sottoscritto e in scadenza il 2 luglio 2004, è ns. volontà prorogare il precitato contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di guida, in esecuzione dell'avviso di selezione pubblica approvato con deliberazione del C.d.A. di quest'Azienda n° 30/2004.

Il contratto, pertanto, si intende prorogato fino al 30/06/2005, ma si risolverà antecedentemente, ad ogni effetto contrattuale e di legge, qualora la selezione di cui sopra si concluda prima della scadenza del termine indicato del 30/06/2005.

La proroga si intende effettuata alle condizioni già in atto contenute nel contratto sottoscritto.

La presente dovrà da Lei essere controfirmata per accettazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

PER ACCETTAZIONE

Montervino Nicola

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

1472

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
Avv. Alessandro Longone

Taranto, il 1° febbraio 2013

AMAT SPA

Via fax al n. 099.7794247

Oggetto: **AMAT SPA / SCARNERA Giuseppe (Tribunale di Taranto – RG 10119/11)**
AMAT SPA / NICOLI' Daniele (Tribunale di Taranto – RG 10120/11)
AMAT SPA / MARIANO Cataldo (Tribunale di Taranto – RG 10122/11)
AMAT SPA / SORANNO Francesco (Tribunale di Taranto – RG 10123/11)
AMAT SPA / MONTERVINO Nicola (Tribunale di Taranto – RG 10124/11)

Con riferimento alle posizioni in oggetto, si allegano n. 5 dispositivi con cui il Tribunale ha rigettato i ricorsi proposti nei confronti dell'azienda.

Le spese processuali sono state compensate.

Con i migliori saluti

Prot. N 2077
Del 04 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☑
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
uLPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uLRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Avv. Marco Barberio

9

AVVERTENZE PRIVACY

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario: soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

74121 TARANTO - C.so Italia n. 254 - tel. 099 7351536 - fax 099 7362875
00179 ROMA - Via C. Barberio n. 34/A
e-mail: [illegible]

n. 10124 R.G. 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto – Giudice monocratico del lavoro

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MONTERVINO Nicola, con ricorso depositato il 28.12.2011, nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE
(Dott. Sebastiano L. Gentile)

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:

a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona del Presidente del C.d.A., nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig. Enzo Manco, in relazione ai poteri conferitigli con deliberazione n° 3/2001;

b) il Sig. Montervino Nicola, nato a Taranto il 05/03/1980 e ivi residente alla Via Ugo Foscolo n° 62;

P R E M E S S O

- che, con deliberazione n° 82 del 28/10/2003 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso modalità che saranno individuate in un successivo provvedimento del Consiglio stesso;
- che nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio;
- visti la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale in corso di validità, acquisiti in copia agli atti aziendali;

SI STIPULA

il presente contratto di lavoro a termine, disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 7, lett. A, punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000,

della durata di 15 giorni di servizio effettivo;

d) i compiti attribuiti al Sig. Montervino, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio, sono quelli di "guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone", oltre alle mansioni contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito;

e) il trattamento economico e normativo spettante è quello riveniente dal CCNL di categoria, e più precisamente la retribuzione mensile dovuta sarà costituita dalle seguenti voci:

Retribuzione tabellare	EURO	527,82
C.A.U.	EURO	38,59
indennità di mensa	EURO	16,53
Indennità di contingenza + E.D.R.	EURO	533,58
T.D.R.	EURO	41,32

oltre alle indennità dovute, ai ratei delle mensilità aggiuntive e alle eventuali ulteriori voci salariali aziendali rivenienti da specifici accordi di secondo livello, qualora siano applicabili in relazione sia alla natura degli stessi accordi sia alle caratteristiche del predetto contratto di lavoro a termine;

f) l'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali, con una media giornaliera di 6,30 ore su un ciclo lavorativo di 17 settimane, così come previsto dall'art. 22 dell'A.N. 27/11/2000 e dall' accordo aziendale vigente;

g) per quanto concerne la maturazione delle ferie e delle festività soppresse, si fa espresso rinvio al CCNL di categoria e ai vigenti accordi di settore;

h) in servizio l'agente si impegna a tenere un comportamento decoroso e dignitoso nei confronti dell'utenza e ad indossare, altresì, un pantalone lungo e una giacca di colore scuro e scarpe idonee alla guida dei mezzi;

nonché dal D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i termini di seguito indicati:

a) il presente contratto di lavoro a termine, motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica, avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con profilo di operatore d'esercizio. Il presente contratto, decorrerà dal 09/01/2004 e, qualora non precedentemente risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzioni, scadrà il giorno 02/07/2004. Pertanto, alla predetta data , in mancanza di espressa proroga, il rapporto dovrà considerarsi risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o di ulteriore comunicazione;

b) l'assunzione è da intendersi subordinata al definitivo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dell'Allegato A) al R.D. n° 148/1931, qualora gli stessi siano stati resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, e dell'accertamento dei requisiti richiesti dal D.M. 88/99 e successive modifiche ed integrazioni per l'espletamento delle mansioni di guida. In caso di esito negativo dei predetti accertamenti il rapporto di lavoro si risolverà di diritto;

c) in applicazione della classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto di cui all'A.N. sopra citato, l'assunzione viene disposta con l'attribuzione del profilo professionale di "operatore d'esercizio", parametro 140. L'assunzione è sottoposta ad un periodo di prova ex R.D. n° 148/1931

i) l'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi di legge, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero qualora nel comportamento dell'agente siano accertati rilevanti violazioni disciplinari;

j) il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle disposizioni normative già precedentemente citate, dal R.D. n° 148/1931, nonché dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT S.p.A., in quanto applicabili alla fattispecie del contratto stesso;

k) il numero d'iscrizione nel libro matricola aziendale in uso è: 1472

Taranto, li – 8 GEN. 2004

Il Sig. Montervino Nicola

Il Presidente

(Enzo Manco)

Nicola Montervino

non richiesto

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, 22 GIU. 2011

Prot. N° 11766 /UP

CERTIFICATO DI DIPENDENZA

Si certifica che il Sig. MONTERVINO Nicola, nato a Taranto il 05/03/1980, è stato alle dipendenze dell' AMAT S.p.A con contratto a termine dal 09/01/2004 al 30/06/2005 con l'assegnazione del profilo professionale di "operatore di esercizio par. 140".

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, 22 GIU. 2011

Prot. N° 11766/UP

CERTIFICATO DI DIPENDENZA

Si certifica che il Sig. MONTERVINO Nicola, nato a Taranto il 05/03/1980, è stato alle dipendenze dell' AMAT S.p.A con contratto a termine dal 09/01/2004 al 30/06/2005 con l'assegnazione del profilo professionale di "operatore di esercizio par. 140".

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T. S.p.A.

S E D E

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO

Il sottoscritto MONTERVINO NICOLA dipendente di codesta Azienda con la qualifica di EX DIPENDENTE (OP- DI ESERCIZIO), con la presente

CHIEDE

Il rilascio di un certificato:

- [x] DI DIPENDENZA
- [ ] I.N.P.S.
- [ ] I.N.A.I.L. PER VISITA COLLEGIALE
- [ ] DIMOSTRATIVO DELLA RETRIBUZIONE
- [ ] MOD. 01/M ANNI .....
- [ ]

Prot. N 11233
Del 15 GIU. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA	☐
		☐

In attesa si porgono distinti saluti.

Taranto, 15 GIUGNO 2011

L'Agente

Nicola Monterrino

1479

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. N° 6291 /UAG

Taranto, 04 APR. 2012

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia,254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'AMAT S.p.A. e giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nei giudizi promossi dai sotto elencati ricorrenti tutti rappresentati dall'Avv.to Donato De Martinis.

1. Mariano Cataldo: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
2. Montervino Nicola: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
3. Nicolì Daniele: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
4. Pacciana Giuseppe: Tribunale di Taranto sez. lavoro . udienza del **31/10/2012;**
5. Scarnera Giuseppe: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
6. Soranno Francesco: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
7. Zonile Amedeo: Tribunale di Taranto sez. lavoro . udienza del **30/05/2012.**

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

p.2
04/04/2012

Avv. Donato DE MARTINIS
Via Tito Minniti, n. 64 – tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

Prot. N. 3101
Del 20 FEB. 2012
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITÀ / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF

1472 10124/11

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

- Sezione del Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per: MONTERVINO Nicola, nato a Taranto il 5.3.1980 ed ivi residente alla via Ugo Foscolo n. 62 (C.F. MNTNCL80C05L049S), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dall'Avv. Donato DE MARTINIS (C.F.: DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, è elettivamente domiciliato; *RICORRENTE*

Contro: A.M.A.T s.p.a. (c.f. 00146330733), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657; *RESISTENTE*

FATTO

1. Con un primo contratto di lavoro a termine del 13.6.2003 (doc. 1), della durata di tre mesi, stipulato in applicazione dell'art. 7, lettera A, punto 1 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000 (doc. n. 9), il ricorrente veniva assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con l'attribuzione della qualifica di *operatore d'esercizio*, parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003.

2. L'apposizione del termine veniva così motivata, in premessa, dall'A.M.A.T. S.p.a.: "*...con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del Personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per*

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto MONTERVINO Nicola delego l'Avv. Donato DE MARTINIS rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. L.vo 196/03.
Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Taranto alla via Minniti, 64.
Taranto, li 19.12.2011
(MONTERVINO Nicola)
Montervino Nicola
La firma è autografa.
(Avv. Donato DE MARTINIS)
Avv. Donato De Martinis

3597
cronologico
importo atto €
16 FEB. 2012
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
16 DIC. 2011

[illegible] 16/06-15/08; 16/08-31/08;01/09-15/09"; e ancora, "…pertanto, onde garantire ed assicurare la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

3. Il sig. MONTERVINO veniva nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 8 gennaio 2004 (doc. n. 2), stipulato con riferimento espresso all'art. 7, lettera A), punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché con richiamo al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Tale contratto veniva stipulato per un periodo pari a 6 mesi e precisamente dal 9.1.2004 al 2.7.2004. Le ragioni sottese all'apposizione del termine venivano così individuate, in premessa, dalla società resistente: "…*con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato…*"; e ancora, "…*nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di*

garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio".

5. Solo in data 31.3.2004 la società resistente, in effetti, indiceva un bando di concorso per la formazione di una graduatoria da cui selezionare personale qualificato (ovvero in possesso di idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale di tipo "4A" o "KD") da assumere come conducente di linea, **sia mediante contratto di inserimento, sia con ordinari contratti a tempo indeterminato** (doc. n. 3).

6. Nelle more dell'espletamento della detta procedura di selezione il contratto individuale a termine del 8.1.2004 (con scadenza originaria fissata al 2.7.2004) veniva successivamente **prorogato sino al 30.6.2005** con comunicazione A.M.A.T. (Prot. 13504/UP) del 2.7.2004 (doc. n. 4).

7. Con lettera raccomandata a mani del 6 ottobre 2011, ricevuta in data 23 novembre 2011 (doc. 5), formulata dal sottoscritto avvocato, il ricorrente ha impugnato i contratti summenzionati (del 13.6.2003 e successivi), invocandone la nullità e mettendo contestualmente a disposizione le proprie prestazioni lavorative. Tale comunicazione rimaneva priva di

DIRITTO

Gli schemi contrattuali adottati dall'A.M.A.T. S.p.a. ed [illegible] in narrativa, sono stati redatti in aperto contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, prevista in materia di contratti a termine. Per quanto sarebbe sufficiente soffermarsi sulla natura dei vizi gravanti sul primo dei contratti summenzionati, le peculiarità dei singoli accordi rendono, tuttavia, necessario analizzare distintamente ciascuno di essi. Di certo è che, giova premetterlo, dalla palese illegittimità dei vari termini apposti, non potrà che discendere la conversione dell'originario rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

A) CONTRATTO DEL 13.6.2003 - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Preliminarmente è opportuno precisare che tale contratto (doc. n. 1) rimanda erroneamente alla disciplina di cui all'Accordo Nazionale Autoferrontranvieri del 27.11.2000. In realtà, attualmente il lavoro a termine è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001, (come modificato dalla Legge 247/2007 e dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008), che ha tra l'altro abrogato la L. 230/62 e l'art. 23 L. 56/87.

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sulle ragioni che impongono la conversione del

contratto del 13.6.2003 in un rapporto a tempo indeterminato per nullità della relativa clausola appositiva del termine. L'art. 1 comma 1° del citato decreto, stabilisce che può legittimamente essere instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato tutte le volte in cui ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. A sua volta la Legge 247/2007, modificando l'art. 1 del D.Lgs. 368/2001, ha stabilito che "*il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato*"; precisando, poi, al secondo comma che "*l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le* ***ragioni*** *di cui al comma 1*". Non si tratta di una precisazione di poco conto, posto che, il legislatore, supportato, nel tempo, da copiosa giurisprudenza, ha, in tal modo, stabilito che, nel mondo del lavoro, è il contratto a tempo indeterminato a rappresentare la "regola", relegando, per l'effetto, i rapporti a termine al ruolo di semplice "eccezione". In quanto tale, questi ultimi devono necessariamente essere ricompresi entro confini ben precisi, tali da non prestare il fianco a facili manovre elusive della normativa posto a tutela del lavoratore.

Tale assetto normativo, nonostante la sua apparente genericità, impone che il datore di lavoro debba motivare adeguatamente il ricorso a tale tipologia contrattuale. Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa. L'A.M.A.T.

[illegible]

[illegible] per la dichiarata necessità di sostituire il "personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi" nulla di più. L'estrema genericità di tale [illegible] denuncia, a chiare lettere, l'intenzione del datore di lavoro di eludere la "regola" in favore dell'"eccezione"; di avvalersi, cioè, dello strumento del contratto a termine senza che al lavoratore fossero garantiti la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale addotta allo scopo di giustificare il termine apposto al contratto di lavoro.

Su tali aspetti si è pronunciata, in maniera risolutiva, la Consulta, con la nota **sentenza n. 214/2009**. Quest'ultima, in particolare, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha finalmente fornito una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001. Se è pur vero, precisa la Corte, che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, comma 1, l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, altrettanto vero è che il suo secondo comma aggiunge quanto segue: "*l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono **specificate le ragioni** di cui al comma 1*". Ne consegue, sempre a parere della

Consulta, che *"l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, **risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione**. Infatti, considerato che per "ragioni sostitutive" si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto".*

La pronuncia della Corte Costituzionale è stata, peraltro, preceduta, nel tempo, anche da solida giurisprudenza di merito e di legittimità. Tra tutte si riporta un estratto della decisione del Tribunale di Genova del 13 febbraio 2006: *"il contratto a tempo indeterminato e quello a tempo determinato costituiscono, rispettivamente, il primo la regola e il secondo l'eccezione, in quanto il contratto a termine,*

[illegible] fondamentali garanzie [illegible] l'ordinamento al lavoratore dipendente, non può che rappresentare un'eccezione. Il ricorso al contratto di lavoro a termine è legittimo solo in presenza di determinate [illegible] tanze oggettive e non può essere rimesso alla mera volontà negoziale delle parti. Ne deriva che le caratteristiche obiettive che giustifichino l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e che sono oggi previste dalla clausola elastica contenuta nell'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, non possono che ravvisarsi in una oggettiva temporaneità della occasione di lavoro, da definirsi nel contesto su cui deve operare la valutazione stessa e che va rinvenuto nell'attività aziendale considerata nel suo complesso; cosicché **non può considerarsi transitoria una occasione di lavoro che si pone quale uno dei momenti tipici, destinato a ripetersi nella sua tipicità**, della complessa attività aziendale; in altri termini non è ammissibile che la valutazione di transitorietà venga effettuata su di un tratto di attività aziendale arbitrariamente isolato dal datore, in quanto l'opposta opinione, in modo surrettizio, attribuirebbe la facoltà di apporre il termine alla mera volontà dei contraenti e, in definitiva, alla mera volontà del datore" (cfr. anche Tribunale di Milano 12/04/2006 e Corte di Appello di Milano 24/08/2007). Sul punto si rimanda anche alla lettura delle seguenti pronunce: Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass.

18/6/2010 n. 14785, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Trib. Milano 21/4/2004, Est. Sala, in D&L 2004, 319; Trib. Milano 25 maggio 2000). Non può, infine, sottacersi che, chiamato a decidere su di un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, anche il Tribunale di Taranto, con la recentissima sentenza n. 5148/2011 pronunciata dalla dott.ssa PALMA (doc. n. 6), si è espresso in senso conforme all'orientamento summenzionato. L'autorevole quadro giurisprudenziale innanzi rappresentato consente di affermare che il contratto a termine del 13.6.2003 è stato stipulato in violazione della disciplina vigente in materia. Infatti, lo stesso si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, **omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo.**

Sotto altro aspetto, non può sfuggire che, nella tipologia contrattuale in esame, la ragione giustificativa dell'apposizione del termine deve far riferimento ad un'esigenza particolare, eccezionale o comunque transitoria, tale da non poter essere soddisfatta, né con l'impiego del personale già dipendente, né con l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato.

Ebbene, la fruizione delle ferie, specie nel periodo estivo, da parte dei dipendenti di un'azienda, rappresenta una circostanza ordinaria, prevedibile ed in ogni caso del tutto scevra da quei caratteri di particolarità e/o di eccezionalità

[illegible] della legittima apposizione del termine.

A questo proposito è opportuna un'ultima precisazione [illegible] già detto che la disciplina applicabile al contratto in esame è quella di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e che il contratto [illegible] del sig. MONTERVINO rimanda, erroneamente, all'abrogato Accordo Nazionale di categoria del 27.1.2000. Ora, anche qualora si volesse ancorare la decisione alle sole disposizioni del contratto collettivo su indicato, non potrà che conseguire ugualmente la declaratoria di nullità della clausola con cui è stato apposto il termine al contratto individuale. Infatti, l'art. 7 lett. A) n. 1 del suddetto Accordo Nazionale consente l'apposizione del termine anche "*nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa*". Ora, il requisito della "**concomitanza**" ha una sua ragion d'essere: e cioè che l'assenza del lavoratore da sostituire doveva già sussistere al momento della stipulazione del contratto individuale a termine e non già essere meramente richiamata "a futura memoria" con riferimento ad un evento previsto e prevedibile qual è la fruizione delle ferie estive da parte dei dipendenti!

Come che sia, le considerazioni in fatto e diritto innanzi esplicitate fotografano un generale disallineamento del contratto individuale di che trattasi dallo schema previsto dal legislatore. Con la conseguenza che, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001, la clausola appositiva del termine va considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato.

B) CONTRATTO DEL 8.1.2004 E SUCCESSIVA PROROGA – NULLITA DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Sebbene, come già anticipato, le considerazioni innanzi esposte assumono carattere assorbente in merito alla conversione dell'iniziale rapporto a termine in un altro a tempo indeterminato, la presente difesa ritiene di dover soffermare la propria attenzione anche sui profili di invalidità del successivo contratto a termine del 8.1.2004 (dal 9.1.2004 al 2.7.2004) successivamente prorogato sino al 30.6.2005.

Con riferimento al contratto in questione l'A.M.A.T. S.p.a. così motivava il ricorso a tale tipologia contrattuale: "*…con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale (omissis), stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato…*"; e ancora, "*…nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, (omissis)…si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale*

[illegible] dei requisiti (omissis)”.

Anche nel caso in esame appare evidente che la clausola appositiva del termine di scadenza di cui al contratto di lavoro dedotto in giudizio non reca in sé gli elementi di specificazione e trasparenza che ne legittimano l'inserimento. In particolare non può sfuggire la palese dicotomia emergente dal raffronto tra quanto dedotto in seno al contratto impugnato e quanto in realtà avvenuto nei fatti. In altre parole, da un lato l'A.M.A.T. S.p.a. ha giustificato l'apposizione del termine nei due contratti di assunzione sulla base della asserita necessità di “*procedere alla copertura dei posti vacanti,* ***tramite contratti di lavoro*** *a* ***tempo*** *indeterminato”;* dall'altro, l'avviso di selezione pubblica per la formazione della graduatoria mostra una realtà del tutto differente. E cioè che il bando (poi conclusosi con unica graduatoria mista!) era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine. E' noto infatti, che il contratto di inserimento altro non è che è “*un contratto di lavoro subordinato a* ***tempo determinato*** *diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro”* (art. 54 del d.lgs. n.276 del 2003). Né,

può, sottacersi che il bando di selezione di che trattasi è stato pubblicato in data 31.3.2004 e **dunque quasi tre mesi** dopo la stipulazione del contratto a termine del 8.1.2004. Ciò significa che, al momento della (seconda) assunzione del sig. MONTERVINO, la ragione sottesa alla fissazione del termine era solo apparente e non realmente sostenuta da quelle **oggettive e verificabili** esigenze che ne avrebbero consentito la legittima apposizione.

L'A.M.A.T. S.p.a., ancora una volta, ha, dunque, adottato una tecnica contrattuale elusiva della disciplina vigente in tema di contratti a termine posta a tutela del lavoratore. Tanto trova ulteriore conferma nel fatto che la c.d. procedura di selezione pubblica si è protratta a lungo nel tempo e a sola discrezione della società resistente. Tale discrezionalità non può spingersi *ad libitum;* se ciò fosse consentito il datore di lavoro avrebbe gioco facile nell'avvalersi arbitrariamente della tipologia dei contratti a termine (per tutto il tempo ritenuto necessario!) solo perché ciò appare funzionale "*…all'espletamento delle procedure di assunzione*" (cfr. C.C.N.L. del 27.11.2000).

Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento al contratto a termine successivamente prorogato, con scadenza fissata addirittura al 30.6.2005! Con particolare riguardo a detto contratto è, in ogni caso, opportuno precisare che quest'ultimo soggiace anche alla normativa contrattuale del

[illegible] n. 165/2001, stabilisce, al suo art. 2, che "qualora l'utilizzo [illegible] a termine sia manifestamente volta ad eludere le [illegible] di cui alla [illegible] del presente articolo, saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato".

Ebbene, poiché la ragione giustificatrice dell'apposizione del termine, come già detto, appare contraddetta dalla realtà fattuale e documentale, da ciò deriva inevitabilmente la nullità parziale del contratto e la sua conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

C) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Dalla nullità della clausola appositiva del termine deriva non solo la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato sin dall'origine, ma anche una specifica conseguenza risarcitoria in favore del ricorrente. A tal proposito è sufficiente richiamare il contenuto dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), il quale dispone che: "*nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di*

fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (comma 5)".

D) ESCLUSIONE DEL MUTUO CONSENSO NELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In altri casi analoghi alla presente causa, i datori di lavoro convenuti hanno eccepito la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, appigliandosi alla circostanza - invero ricorrente anche nel caso di specie - del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del contratto a terminè e la richiesta del lavoratore di essere riassunto.

Questa tesi non può essere accolta. Il mutuo consenso può sciogliere il rapporto di lavoro tra le parti quando vi siano fatti concludenti inequivocabilmente idonei ad evidenziare l'acquiescenza ad un fatto/evento di provenienza dell'atra parte. Il comportamento concludente che probabilmente invocherà anche in questo caso la società convenuta, sarà il decorso del tempo più o meno considerevole tra la cessazione del rapporto e la costituzione in mora da parte del dipendente. Tale circostanza, da sola, non potrà mai essere intesa come acquiescenza alla risoluzione del rapporto (cfr. Cass. 9537/99, in tema di impugnazione della cassa integrazione a distanza di più anni), ma dovrebbe eventualmente inserirsi in un più ampio contesto comportamentale che - nel suo complesso - sia manifestazione dell'univoca volontà di accettare la definitiva cessazione del

[illegible] la consapevolezza dell'illegittimità del termine.

E' d'uopo ricordare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che in ossequio al principio della tassatività delle cause di cessazione del rapporto di lavoro - neanche le parti collettive possono attribuire ad un determinato comportamento un effetto estintivo del rapporto (cfr. per tutte Cass. 12492/99).

Al fine di sgomberare anzi tempo ogni dubbio sul punto, si sottolinea che l'assunto appena evidenziato è coerente con la natura dell'azione diretta a far valere la nullità del termine apposto, che per sua natura è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1411 c.c. e dunque può essere fatta valere in ogni tempo.

Ad ogni modo è opportuno sottolineare che il ricorrente dapprima non ha attivato immediatamente la via giudiziaria nella vana speranza di accedere a nuovi contratti a tempo determinato; in seguito, solo per scelta tecnica difensiva, ha atteso l'evoluzione dell'enorme contenzioso venutosi a creare sul tema.

Infine e da ultimo, si segnala l'ordinanza del 13.5.2011 della Suprema Corte di cassazione (cron. 12831/2011) che ha nuovamente ribadito che «*non è consentito attribuire effetti negoziali alla mera inerzia, dovendo il giudice di merito individuare gli elementi che inducono a ritenere perfezionata la fattispecie negoziale, tenuto conto che l'onere di provarne*

la sussistenza incombe sul soggetto che invoca l'effetto estintivo».

* * * * *

Esposto e considerato quanto sopra, l'istante, *ut supra* rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, affinché, fissata l'udienza di discussione e di comparizione personale delle Parti, e concessi i termini della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'A.M.A.T. s.p.a., voglia accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 8.1.2004 intercorsi tra MONTERVINO Nicola e l'A.M.A.T. s.p.a.; per l'effetto:
2) dichiarare la conversione dei contratti a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003 o in subordine, con decorrenza dal secondo contratto a termine del 8.1.2004;
3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale *p.t.*, a riammettere il sig. MONTERVINO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di

[illegible] maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, e più precisamente [illegible].

4) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti.

5) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

* * * *

Produzione - Si depositano in cancelleria unitamente al presente ricorso i seguenti documenti in copia fotostatica: 1) contratto di lavoro a termine del 13.6.2003; 2) contratto di lavoro a termine del 8.1.2004; 3) avviso di selezione pubblica A.M.A.T. S.p.a. del 31.3.2004; 4) comunicazione A.M.A.T. S.p.a. Prot. N. 13538/UP del 2.7.2004 avente ad oggetto la proroga del contratto a termine del 8.1.2004; 5) lettera raccomandata a mani del 6.10.2011 a firma Avv. Donato DE MARTINIS per impugnazione contratti; 6) sentenza n. 5148/2011 Tribunale di Taranto, dott.ssa PALMA; 7) dichiarazione ai fini reddituali del ricorrente; 8) copia

documento d'identità del ricorrente; 9) supporto informatico contenente la seguente contrattazione: Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000 e Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 14.12.2004.

Si dichiara: a) che il valore della domanda è indeterminato; **b)** ai fini del versamento del contribuito unificato, che il ricorrente non ha un reddito imponibile IRPEF superiore ad €. 31.884,48 (come da dichiarazione allegata - doc. 7); **c)** che le comunicazioni processuali previste dalla legge potranno essere inviate al n. 0997329959 di fax o alla seguente casella di posta certificata: demartinis.donato@oravta.legalmail.it.

Taranto, il 19 dicembre 2011

(Avv. Donato DE MARTINIS)

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

Il Giudice

Letto il ricorso;

esaminati gli atti e i documenti;

visto l'art. 415 c.p.c.;

F I S S A

l'udienza del 21 giugno 2012, ora di rito, per la comparizione personale delle parti e per la discussione;

D I S P O N E

che il ricorso e questo decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni da oggi.

Taranto, il 9 gennaio 2012

Il Giudice
Dott. Sebastiano L. Gentile

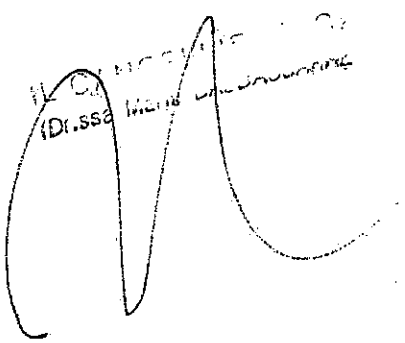

Copia conforme all'originale
Taranto 27 GEN. 2012

AMAT Spa - in persona del legale rappresentante p.t.
C. BATTISTI 657

A mani dell'impiegato/funzionario
Lorenzo [illegible]
TA 20/02/2012

RACCOMANDATA A. R. 4791

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
P.le Bestat n°27 – 33 – 74100 TARANTO tel.099/7353557 fax 099-7352986 E-mail dpl-taranto@welfare.gov.it

Prot. 5685

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 8303
Del 14 MAG. 2007

P	-Presidente	☐
DG	-Direttore Generale	☐
DA	-Direttore Amministrativo	☐
DT	-Direttore Tecnico	☐
US	-Segreteria Generale	☐
UAG	-Affari Gen./P.R./Sinistri	☐
UA	-Acquisti/Contratti	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UE	-Esercizio/Movimento	☐
UI	-Informatica	☐
UP	-Personale/Retribuzioni	☒
UT	-Tecnico	☐
uf.PT	-Prodotti Traffico	☐
uf.RG	-Ragioneria/Economato	☐
STQ	-Staff Qualità	☐

- 8 MAG. 2007

Il _____

1415

Al Lavoratore MONTERVINO NICOLA

C/O AVV MARIO RUINA
P.ZZA GARIBALDI 20 MANDURIA

Alla DITTA AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657
TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il **31 maggio 2007** alle ore **9,30** presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, piazzale Bestat nn°27 - 33.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

MONTERVINO NICOLA
nei confronti della:
AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: **02/05/2007** che è

- ☒ allegata in copia
- ☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DOTT. ROBERTO SOLITO

Mod 1/PR

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO
Servizio Politiche del Lavoro- Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro
Via DANTE CAP 74100 CITTÀ TARANTO

DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO
TARANTO
2 MAG. 2007
PROT. N° 9153

Tramite Associazione Sindacale/Studio Legale Avv. MARIO RUINA di MANDURIA P.zza Garibaldi 20

Rep. n

☐ Accolta
☐ Non accolta

Il sottoscritto (COGNOME E NOME) MONTERVINO NICOLA nato a (luogo di nascita) TARANTO il (GG/MM/AAAA) 5.3.1980 sesso (M/F) M
e domiciliato nel comune di TARANTO CA.P. 74100
Via UGO FOSCOLO n. 62 Codice Fiscale
nazionalità IT.

Chiede che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 36 del Decreto Legislativo n. 80/98, nei confronti della ditta (RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA) AMAT sfa esercente attività di (SETTORE PRODUTTIVO) AUTOFERROTRANVIERE con sede in (COMUNE OVE RISIEDE LA DITTA) TARANTO C.A.P. 74100 Via C. BATTISTI n 657 Codice Fiscale (CODICE FISCALE DELLA DITTA) , alle cui dipendenze è/è stato occupato dal (GG/MM/AAAA) 1.6.2003 al (GG/MM/AAAA) 30.6.2005 con le mansioni di AUTISTA con la qualifica di AUTISTA CCNL applicato AUTOFERROTRANVIERI per le seguenti cause (BARRARE LE VOCI DI INTERESSE):

- ☐ Impugnativa di licenziamento comminato in data (GG/MM/AAAA) _____ a mezzo voce o lettera
- ☐ Differenza paga dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Mancata retribuzione dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Ferie non godute dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Riposo settimanale dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Compenso lavoro straordinario dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Festività nazionali ed infrasettimanali dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Gratifica natalizia, 14° mensilità dal dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Indennità sostitutiva del preavviso
- ☐ T.F.R. (trattamento fine rapporto)
- ☐ Passaggio di qualifica
- ☐ Altre voci DIRITTO DI PRECEDENZA

Firma Nicola Monterrino

Luogo e data TARANTO, 2.5.2007

[illegible] dipendenti occupati nell'azienda [illegible] della [illegible] dipendenza [illegible] unità [illegible]

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 18 SET. 2006

Prot. n°: 13738 /UAG

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., e della scrittura privata di incarico professionale convenzionato del 12/04/2005, le conferisco l'incarico di rappresentare l'Amat S.p.A., di fronte al Tribunale di Taranto, sezione lavoro, nei ricorsi promossi dai sotto elencati dipendenti rappresentati dall'avv.to Mauro Ruffo:

- Montervino Nicola (udienza del 08/05/2007);
- Maranò Fabio (udienza del 08/02/2007);
- Basile Oronzo (udienza del 20/02/2007);
- Pacciana Giuseppe (udienza del 20/02/2007);
- Soranno Francesco (udienza del 04/10/2006);
- Nicoli Daniele (udienza del 20/10/2006);
- Leone Carmelo (udienza del 20/10/2006).

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Saverio Creazzo)

Allegati: n° 07 mandati e relativi ricorsi

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

3138/06

ORIGINALE

COPIA

AMAT s.p.a. PROT in arrivo n. 13348 Del 08 SET. 2006
P - Presidente
DG - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAG - Aff. Gen./P.P./Sinistri
UA - Acquisti/Contratti
UC - Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimento
UI - Informatica
UP - Personale/Retribuzioni
UT - Tecnico
USP - Studi/Progetti
UF-PT - Prodotti Traffico
UF-RG - Ragioneria/Economato
STQ - Staff Qualità
AVV. BARBERIO

1472

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

per **Montervino Nicola** (C.F.: MNTNCL80C05L049S), nato a Taranto il 05.03.1980 ed ivi residente alla Via Ugo Foscolo n. 62, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mauro Ruffo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

l'**A.M.A.T. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657.

FATTO

a) Il Sig. Montervino Nicola ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a., con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea), in forza di distinti rapporti a termine - relativamente ai quali formula espressa riserva di impugnativa in un distinto giudizio ordinario per illegittima apposizione del termine - e per i seguenti periodi:

1) dal 16/6/2003 al 15/9/2003;

2) dal 9/01/2004 al 02/07/2004, successivamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 30/6/2005.

b) Il primo contratto di lavoro a termine concluso con l'A.M.A.T. S.p.A. è stato motivato dalla necessità,

" *che in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06;16/07-31/07;-1/08-15/08; 16/08-31/08; 1/09-15/09; che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi*".

NELLA QUALITÀ IN ATTI

AVV. TO MAURO RUFFO

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle successive fasi di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, riscuotere, rinunziare, quietanzare, riassumere e spiegare domanda riconvenzionale, con promessa di *rato* e valido.

Vi autorizzo altresì a nominare in Vostra vece altro procuratore, con stessi poteri.

Dichiaro inoltre di, ai sensi dell'art.13 D.lgs n.196/2003 di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.

Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con regole strettamente connesse alla finalità dell'incarico.

Eleggo domicilio nello studio dell'avv. Mauro Ruffo sito in Taranto alla via Sorcinelli n. 15

È autentica
Avv. Mauro Ruffo

Depositata in cancelleria
03 MAR. 2006
IL CANCELLIERE

N° 10987 Cronologico
Importo 3.29
7 SET. 2006
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D. Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

c) Il secondo rapporto di lavoro a termine, successivamente prorogato, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una non meglio precisata procedura selettiva - i cui contenuti e le cui modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti - finalizzata alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più precisamente, "*dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio*".

Alla scadenza del contratto a termine da ultimo menzionato, l'A.M.A.T. S.p.A., ritenendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro medesimo, lo prorogava sino al 30.06.2005, termine che determinava la cessazione del contratto. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett.A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonchè al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modiche ed integrazioni, nonchè al R.D. 148/1931.

d) Durante il periodo temporale di proroga del secondo contratto a termine, veniva introdotta la nuova disciplina del CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, che all'art. 7, integrando le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

del R.D. 148/1931, prevede che " *Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa*".

e) Una volta cessato il rapporto di lavoro alla data del 30/6/2005, il ricorrente, con nota raccomandata a.r. del 9 settembre 2005, inoltrata all'A.M.A.T. il successivo 10 settembre, invocando la titolarità di un diritto di precedenza all'assunzione, rispetto agli altri partecipanti alla selezione indetta dalla medesima A.M.A.T. di cui *infra*, intimava all'azienda convenuta di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, pena il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

f) A tale intimazione, tuttavia, l'A.M.A.T. rimaneva inerte, non riscontrando nemmeno la richiesta del lavoratore.

g) Con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato all'A.M.A.T. S.p.A. il 5 dicembre 2005, il ricorrente chiedeva il riconoscimento, nel caso di specie, del menzionato diritto di prelazione.

h) Instauratosi il giudizio ex art. 700 c.p.c., si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. la quale, nell'impugnare e disconoscere ogni avverso dedotto, eccepito, concluso e prodotto, chiedeva il rigetto della domanda attrice perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

i) Effettuata la discussione, la causa veniva riservata per la decisione.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

j) L'Ill. mo Giudice adito decideva la lite emettendo ordinanza di rigetto del ricorso avverso cui, tuttavia, il ricorrente ha interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. .

DIRITTO

Punto nodale della vicenda per cui è causa risulta essere l'effettiva sussistenza, le modalità nonché il contenuto stesso di un diritto di prelazione nelle assunzioni in favore di soggetti, quale il ricorrente, con i quali sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'azienda datrice di lavoro.

Orbene, se è noto che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 I° comma l'intera disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, è altrettanto vero che il CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, integrando le norme del D.Lgs. citato, prevede che " Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa".

Alla luce di quanto appena esposto, non è revocabile in dubbio che, nonostante l'art. 10 della Legge 368/2001 individui un diritto di precedenza nell'assunzione, presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato a carattere stagionale (cfr. 23 co. 2 L. 56/1987), i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

degli Autoferrotanvieri, operando una deroga in melius a tale disciplina, abbiano inteso introdurre uno specifico diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo determinato del comparto di cui trattasi.

Ne deriva, pertanto, che il richiamo della L. 368/2001, operato dal ricorrente nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, lungi dal riferirsi al disposto limitativo di cui all'art. 10 della medesima legge - operazione ermeneutica compiuta dal Magistrato adito in via d'urgenza – deve qui essere più correttamente inteso nel senso di utilizzare il più lungo termine d'esercizio del diritto di precedenza in tale legge previsto – 90 giorni – con conseguente nullità, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., del più breve termine di 15 giorni invece previsto dall'art. 7 del C.C.N.L applicabile al caso de quo.

Peraltro, il richiamo della legge 368/2001 pare, anche sotto questo più limitato profilo, ultroneo, in considerazione del fatto che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass.Civ. n. 9647/2004; Cass.Civ. 3186/1998; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 9202/2003), termine congruo per l'esercizio di un diritto di tal fatta pare essere quello di 6 mesi (termine mutuato in via analogica dall'art. 2113 c.c in tema di rinunce e transazioni), con la conseguenza, pertanto, che il ricorrente ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza (*id est*: di prelazione) in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

***

Alla luce di quanto innanzi, si conclude affinché l'On.le Tribunale adito voglia, disatteso il contrario, in accoglimento del presente ricorso,

1) con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che la convenuta ha posto, o porrà in essere, in conseguenza della selezione pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004, previa declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 19/11/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,

2) disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale in re ipsa ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga disposta l'audizione delle parti. Si chiede altresì che il Giudice disponga l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 700 c.p.c. proposto dal ricorrente e deciso dal Giudice dott.ssa E.Palma con ordinanza comunicata in data 1.02.2006.

Taranto, 1 marzo 2006

Avv. Mauro Ruffo

Copia conforme all'originale

Taranto - 6 SET. 2006

IL CANCELLIERE
OPERATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia BALDI)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al ~~Sig.~~ A.M.A.T. S.p.A. IN PERSONA DEL L.R.P.T. abitante in Taranto - Via BATTISTI n. 657 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani.

...a sede,
...one atti.

Taranto - 8 SET. 2006

CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

N. **R.G.L.**

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.

FISSA

L'udienza di discussione per il giorno 08/05/2007 alle ore 9,30 con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 30/03/2006

Il Giudice del Lavoro

Il Cancelliere

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudia Barberio
Dott. Dario Barberio

Taranto, 19 giugno 2006

AMAT SpA

Via Cesare Battisti n. 657
74100 Taranto
Fax n. 099/7794247

Oggetto: AMAT c/ **PACCIANA Giuseppe**
MONTERVINO Nicola
MARANO' Fabio
BASILE Oronzo
SORANNO Francesco
LEONE Carmelo
NICOLI' Daniele. **– Reclami –**

Allego copia dell'ordinanza 15.06.06 attraverso cui il Tribunale di Taranto Sez. Lavoro in composizione collegiale ha rigettato l'iniziativa proposta dai reclamanti in oggetto ed ha compensato le spese del procedimento. Attesa la sostanziale identità dei contenuti, mi limito ad inviare il provvedimento concernente il reclamo proposto da Nicoli Daniele, salvo ad integrare la residua documentazione, brevi manu, in occasione di un prossimo incontro.

Con i migliori saluti

AMAT s.p.a.
PROT in arrivo n. 9690
Del 20 GIU. 2006

P.	Presidente	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
US	Segreteria Generale	☐
UAS	Aff. Soc./P.R./Stampa	☑
UA	Acquisti/Contratti	☐
UC	Contabilità/Bilancio	☐
UE	Esercizio Movimento	☐
UI	Informatica	☐
UP	Personale/Retribuzioni	☑
UT	Tecnico	☐
USP	Studi/Progetti	☐
UF-PT	Appalti Traffico	☐
UF-RG	Ragioneria/Economato	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

Avv. Roberto Barberio

1472

74100 TARANTO – C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875
00179 ROMA – Via C. Baronio n.54/A – tel./fax 06.7850537
e-mail: robertobarberio@libero.it

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, composto dai magistrati
Raffaele Ciquera – presidente est.
Lorenzo De Napoli – giudice
Luisa Rotolo – giudice
ha emesso la seguente

ordinanza

a seguito del reclamo proposto da Nicoli Daniela (avv. Mario Ruffo) nei confronti dell'**Amat** (avv. Roberto Barberio) avverso il provvedimento reso da questo tribunale in composizione monocratica del 23/1/2006 all'esito di procedimento ex art. 700 c.p.c.;

esaminati gli atti e i documenti di causa;
premesso che nella specie le parti dibattono sulla esistenza del diritto alla precedenza nell'assunzione sancita, secondo l'assunto dei reclamanti, dalla disciplina contrattuale di cui al c.c.n.l. autoferrotranvieri, diritto previsto in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato;

ritenuto che l'art. 10, co. 9, prima parte, del d.l.vo n. 368 del 2001 espressamente dispone che "*è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati compartivamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23 co. 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56* (ossia quelle richiamate dall'art. 8 bis del d.l. n. 17 del 1983, convertito nella l. n. 79 del 1983);

rilevato che le ipotesi richiamate sono quelle relative a contratti di lavoro a tempo determinato per prestazioni a carattere stagionale e che è circostanza pacifica che il reclamante non ha lavorato in forza di un contratto a tempo determinato avente tale oggetto;

rilevato inoltre che il citato art. 10, co. 9 –atteso il suo tenore letterale- costituisce norma inderogabile, impedendo la possibilità di rimettere alle parti collettive la individuazione di un diritto di precedenza nelle assunzioni in ipotesi diverse da quelle legislativamente previste, con conseguente nullità (ex art. 1418 co. 1 c.c.) delle relative clausole contrarie;

che il fondamento della richiamata disciplina va ricercato nella esigenza di non "ingessare" il mercato del lavoro, impedendo la libera scelta dei dipendenti da assumere qualora in precedenza siano stati assunti dipendenti a tempo determinato: ciò è confermato anche dall'art. 9 del d. l.vo n. 368 del 2001, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori assunti a tempo

determinato circa i posti vacanti che dovessero rendersi disponibili in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno altri lavoratori;

ritenuto infine che nella specie non si pongono *prima facie* problemi di costituzionalità della normativa in esame, sia sotto il profilo della disparità di trattamento (art. 3 Cost.) , essendo evidente la sostanziale differenza tra contratti di lavoro stagionali, la cui reiterazione è insita nella natura stessa della prestazione, e contratti a tempo determinato stipulati per altre ragioni, sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, ex art. 76 Cost., con riferimento alla l. n. 422 del 1999 ed alla direttiva 1999/70/CE che impone, in forza della clausola di non regressione, l'inserimento di una disciplina meno favorevole rispetto al passato, atteso che un diritto di precedenza non era previsto per la fattispecie in esame;

che, pertanto, il provvedimento deve essere confermato, con compensazione delle spese di lite (ex art. 92 c.p.c.) in ragione della complessità e novità delle questioni dibattute

P.q.m.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento.

Taranto, 15 giugno 2006

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Taranto, li 16/6/06
CANCELLIERE C
(Maria [illegible])

Il presidente est.
dott. Raffaele Ciquera

1442

Al Sig. Presidente dell'AMAT
Dott. Vincenzo Manco
Via Cesare Battisti n.657
74100 T A R A N T O

Oggetto : ricorso ex art. 700 c.p.c.. Reclamo : udienza 18 maggio 2006.
Nicoli Daniele, Leone Carmelo, Maranò Fabio, Montervino Nicola, Pacciana Giuseppe, Soranno Francesco, Basile Oronzo c/ AMAT

Egregio Sig. Presidente,

dopo aver prestato attività lavorativa con diversi contratti a tempo determinato alle dipendenze di Codesta Azienda ed aver visto svanire la possibilità di un'assunzione a tempo indeterminato tanto desiderata, ci siamo visti costretti a ricorrere alle vie legali per far dichiarare il nostro diritto ad un posto di lavoro.

Attualmente la causa pende dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto e sarà chiamata, per la discussione del reclamo presentato, all'udienza del 18 maggio 2006.

Con la presente Le comunichiamo, tuttavia, che nostro unico intendimento è quello di non arrecare alcun tipo di pregiudizio all'Azienda, essendo nostra unica aspirazione quella di poter prestare attività lavorativa stabilmente in Suo favore ed accettare una proposta di lavoro stabile che Codesta Azienda volesse prospettarci, anche per eliminare il contenzioso pendente, rinunciando a tutte le richieste formulate nel giudizio.

La nostra massima disponibilità a voler definire conciliativamente la vicenda unitamente alla serietà e l'impegno dimostrati prima, durante e dopo il rapporto di lavoro, non possono che essere tenuti in favorevole considerazione da Codesta Azienda, anche in ragione delle condotte assunte da altri colleghi che invece - almeno per quel che emerge dai giornali relativamente alle assunzioni mediante documenti falsi – non avrebbero mostrato pari correttezza e serietà.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, invitiamo Codesta Azienda a definire transattivamente il contenzioso pendente manifestando sin da ora la volontà di rinunciare a tutte le richieste avanzate e ad accettare la proposta che l'AMAT dovesse far far pervenire, confidando in un Suo Personale interessamento per la risoluzione della vicenda.

Con osservanza.
Taranto, 5 maggio 2006

AMAT s.p.a. 8372
PROT in arrivo il
Del 29 MAG. 2006
P - Presidente
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Unità
UAS Aff. Gen./P.R./Sinistri
UA Acquisti/Contratti
UC Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimento
UI Informatica
UP Personale/Retribuzioni
UT Tecnico
USP Studi/Progetti
UF-PT - Proventi Traffico
UF-RS - Ragioneria/Economato
STQ Staff Qualità

Nicola Montervino

30/5

363301 P-1-04 — 30.6.05

1472

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto NICOLA MONTERISI, dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di OPERATORE D'ESERCIZIO con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- [ ] dipendenza
- [ ] I.N.P.S.
- [ ] I.N.A.I.L. per visita collegiale
- [ ] Dimostrativo della retribuzione

MOD. 86/88.

AMAT S.p.A. 4329
PROT in entrata n.
Del 16 MAR. 2006

P	Presidente	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
US	Segreteria Generale	☐
UAG	Affi. Gen./R.R./Sinistri	☐
UA	Acquisti/Contratti	☐
UC	Contabilità/Bilancio	☐
UE	Esercizio/Movimento	☐
UI	Informatica	☐
UP	Personale/Retribuzioni	☐
UT	Tecnico	☐
USP	Studi/Progetti	☐
UF-PT	Prodotti Traffico	☐
UF-RS	Ragioneria/Economato	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li.

16/03/2006

l'Agente

Nicola Monterisi

1.2.4P.03.06

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio

00179 ROMA
Via C. Baronio n.54/A – tel./fax 06.7850537

74100 TARANTO **09.03.2006**
C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

1472

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 Taranto
Fax n. 099/7794247

Oggetto: AMAT c/ **PACCIANA Giuseppe**
MONTERVINO Nicola
MARANO' Fabio
BASILE Oronzo
SORANNO Francesco
LEONE Carmelo
NICOLI' Daniele. Reclami

I ricorrenti in oggetto, ex dipendenti dell'Amat con contratto a termine, hanno promosso reclamo avverso l'ordinanza n. 13918 del 23.10.2005, con cui la dott.ssa Elvira Palma aveva rigettato la loro richiesta di assunzione con diritto di precedenza ai sensi dell'invocato art. 7 CCNL Autoferrotranvieri.

La comparizione è fissata dinanzi al Collegio per l'udienza del 30.03.06 (relatore dott. Ciquera).

Attesa la sostanziale identità di contenuto dei sette ricorsi mi limito ad inoltrarvi, per il momento, solo quello depositato da Pacciana, salvo ad integrare la residua documentazione, brevi manu, in occasione di un prossimo incontro.

Resto in attesa di ricevere i mandati difensivi al fine di espletare gli adempimenti concernenti la costituzione in giudizio.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 4038
Del 10 MAR. 2006

P	-Presidente	
VP	-Vice Presidente	
D	-Direttore Generale	
DA	-Direttore Amministrativo	
DT	-Direttore Tecnico	
UC	-Contabilità/Bilancio	
UA	- Contratti Appalti	
UI	-Informatica	
UE	-Esercizio Movimento	
UP	-Personale	
UAG	-Aff.Gen./P.R./Sinistri	
US	-Segreteria	
UT	-Tecnico	
UF-PT	-Uff.Prod.Traffico	
UF-RG	-Uff. Ragioneria	

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 10 MAR. 2006

Prot. n°: 4032 /UAG

U72

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., Le conferisco l'incarico di rappresentante l'AMAT S.p.A., nella controversia promossa da i sigg.ri Nicolì Daniele, Pacchiana Giuseppe, Leone Carmelo, Soranno Francesco, Basile Oronzo, Maranò Fabio, Montervino Nicola, rappresentati e difesi dall'avv.to Mario Ruffo.

L'udienza di comparizione è fissata per il giorno 30/03/2006.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Allegati:
n° 07 Ricorsi in originale, e n°07 Mandati

per ricevuta
10.03.06

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato